Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 14 del 18 gennaio 2012 - Serie generale

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 18 gennaio 2012** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 9 gennaio 2012 vengono resi noti nelle ultime pagine della Gazzetta Ufficiale i canoni di abbonamento validi a partire dal 2012.

Avvertiamo i Signori abbonati che sono state apportate alcune variazioni alle condizioni di abbonamento, nello specifico per quanto riguarda la decorrenza e la tipologia degli abbonamenti offerti. Preghiamo i Signori abbonati di consultare il testo completo dell'avviso.

N. 16

MINISTERO DELLA SALUTE

Provvedimenti relativi a taluni prodotti fitosanitari.
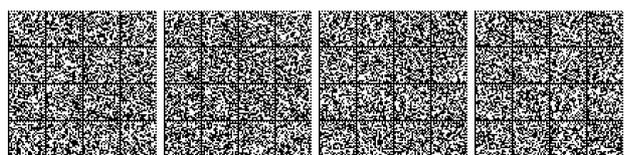
S O M M A R I O

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 18 ottobre 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Axial Pronto».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

VISTO l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

VISTO il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, ed in particolare l'articolo 8, comma 1;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all' immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 80 concernente "Misure transitorie";

VISTI i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

VISTO il parere espresso dalla Commissione europea della *Health & Consumers Directorate-General (DGSANCO)* nella riunione del Comitato permanente della catena alimentare e della salute animale - Sezione prodotti fitosanitari/Legislazione del 10-11 marzo 2011, secondo il quale alle istanze di autorizzazione provvisoria di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive la cui decisione di completezza, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CE, è stata adottata prima del 14 giugno 2011, continuano ad applicarsi, ex articolo 80 del Regolamento (CE) 1107/2009, le disposizioni della direttiva medesima;

VISTI il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento di adeguamento al progresso tecnico e scientifico n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

VISTA la domanda del 1° febbraio 2010 presentata dall'Impresa Syngenta Crop Protection Spa con sede legale in Milano, Via Gallarate 139, diretta ad ottenere l'autorizzazione provvisoria, ai sensi dell'art.8, comma 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, del prodotto fitosanitario denominato A13617R contenente la sostanza attiva pinoxaden e l'antidoto agronomico cloquintocet-mexyl;

VISTA la decisione della Commissione dell'Unione Europea in data 22 giugno 2005 "che riconosce in linea di massima la conformità del fascicolo trasmesso per un esame dettagliato in vista di un eventuale inserimento della sostanza attiva pinoxaden nell'Allegato I della Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari";

VISTE le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute e il Centro Internazionale per gli Antiparassitari e la Prevenzione Sanitaria, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo 194/95;

VISTA la valutazione dell'Istituto sopra citato in merito alla documentazione tecnico – scientifica presentata dall'Impresa Syngenta Crop Protection Spa a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;

CONSIDERATO che nell'ambito della valutazione di cui sopra, sono stati richiesti dal suddetto Istituto dati tecnico – scientifici aggiuntivi da presentarsi entro 12 mesi dalla data del presente decreto;

VISTO il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari del 14 settembre 2011 in relazione alla tematica "Metaboliti nelle acque di falda";

VISTA la nota dell'Ufficio in data 9 settembre 2011 prot n. 28998 con la quale è stata richiesta la documentazione per il completamento dell'iter autorizzativo e i dati tecnico–scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato Istituto da presentarsi entro 12 mesi dalla data di notifica del presente decreto;

VISTA la nota pervenuta in data 21 settembre 2011 da cui risulta che l' Impresa medesima ha presentato la documentazione richiesta dall'Ufficio per il completamento dell'iter autorizzativo ed ha comunicato di voler variare la denominazione del prodotto in AXIAL PRONTO;

RITENUTO di autorizzare provvisoriamente il prodotto fitosanitario in questione per un periodo di tre anni, in attesa della conclusione dell'esame comunitario della sostanza attiva pinoxaden, fatta salva la presentazione dei dati tecnico – scientifici aggiuntivi nel termine sopra indicato;

VISTO il versamento effettuato ai sensi del D.M. 19 luglio 1999.
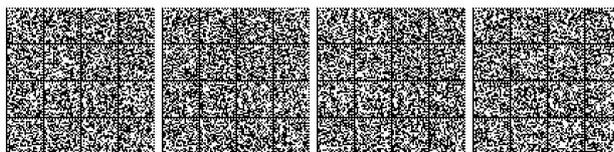
D E C R E T A

A decorrere dalla data del presente decreto e per un periodo di tre (3) anni, l'Impresa Syngenta Crop Protection Spa con sede legale in Milano, Via Gallarate 139, è provvisoriamente autorizzata ad immettere in commercio, ai sensi dell'articolo 8 comma 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194, il prodotto fitosanitario denominato AXIAL PRONTO con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

La succitata impresa è tenuta alla presentazione dei dati tecnico – scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di cui in premessa.

E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da litri 1-2-4-5-10.

Il prodotto in questione è
- preparato negli stabilimenti delle Imprese Althaller Italia Srl, in San Colombano al Lambro (MI); SIPCAM Spa, in Salerano S/Lambro (LO);
- importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'Impresa estera Syngenta Crop Protection Monthey SA, in Monthey (Svizzera).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 15007.

E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'allegato fac-simile dell'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 ottobre 2011

Il direttore generale: BORRELLO

AXIAL® PRONTO

Concentrato emulsionabile.
Diserbante selettivo per orzo, frumento tenero e frumento duro.

Composizione
100 g di prodotto contengono:

pinoxaden puro	g	5,05 (50 g/l)
cloquintocet-mexyl puro	g	1,26 (12,5 g/l)
coformulanti q.b. a	g 100	

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO
Irritante per la pelle
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare in luogo fresco.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Evitare in contatto con la pelle.
Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.
In caso di ingestione, non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

SYNGENTA CROP PROTECTION S.p.A.
Via Gallarate, 139 – MILANO – Tel. 02-33444.1
Stabilimento di produzione:
SYNGENTA CROP PROTECTION MONTHEY SA - Monthey (Svizzera)
Registrazione Ministero della Salute n. del
Partita n. vedi corpo della confezione

litri 1

Altri stabilimenti di produzione:
ALTHALLER ITALIA S.r.l., San Colombano al Lambro (MI)
S.I.P.C.A.M. S.p.A., Salerano S/Lambro (LO)
Altre taglie: litri 2-4-5-10
® marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.
Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Lavare tutto l'equipaggio di protezione dopo l'impiego.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Terapia: Sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni.

Caratteristiche
AXIAL PRONTO è un diserbante graminicida selettivo per orzo, frumento tenero e frumento duro, da applicare in post-emergenza. Il prodotto è assorbito dalle infestanti per via fogliare e traslocato ai tessuti meristematici delle piante.
AXIAL PRONTO è un formulato pronto per l'impiego e non richiede l'aggiunta di coadiuvanti o bagnanti.

Spettro d'azione
Controlla Coda di volpe (*Alopecurus myosuroides*), Capellino dei campi (*Apera spica-venti*), Avena (*Avena* spp.), Loglio (*Lolium* spp.), Falaride (*Phalaris* spp.), Fienarola comune (*Poa trivialis*).
I risultati migliori si ottengono applicando AXIAL PRONTO su infestanti in attiva crescita. Non utilizzare su infestanti in stato di stress, l'efficacia potrebbe non essere ottimale.

Dosi e modalità d'impiego
Epoca di applicazione:
Post-emergenza con coltura dallo stadio di 3 foglie fino allo stadio di fine levata ed infestanti fra lo stadio di 3 foglie e quello di levata.
Trattare una sola volta l'anno usando le normali attrezzature da diserbo impiegando volumi d'acqua compresi fra 100 e 400 litri per ettaro.
Dosi:
Coda di volpe (*Alopecurus myosuroides*, Capellino dei campi (*Apera spica-venti*), Avena (*Avena spp.*), Loglio (*Lolium spp.*), Falaride (*Phalaris spp.*), Fienarola comune (*Poa trivialis*):
0,8 l/ha. Aumentare la dose a 1 l/ha nelle applicazioni medio-tardive in presenza di Coda di volpe (*Alopecurus myosuroides*), Loglio (*Lolium spp*) e Fienarola comune (*Poa trivialis*).

Avvertenze agronomiche
In tutte le applicazioni il prodotto può essere utilizzato una sola volta per anno.
Il prodotto contiene un principio attivo inibitore dell'enzima ACCasi. Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa e la diffusione di malerbe resistenti, si consiglia di alternare a questo erbicida prodotti aventi un differente meccanismo d'azione e adottare idonee pratiche agronomiche, quali ad esempio la rotazione colturale e la falsa semina.

Preparazione della soluzione da irrorare
Riempire la botte per un terzo, aggiungere il quantitativo necessario di prodotto, quindi completare il riempimento della botte con agitatore in funzione. Non lasciare la miscela nel serbatoio più del tempo necessario per la distribuzione.

Compatibilità
AXIAL PRONTO non è miscelabile con dicotiledonicidi contenenti 2,4D o dicamba che possono portare a un ridotto controllo delle infestanti graminacee.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

AVVERTENZE:
Applicare il prodotto su colture in buono stato vegetativo, non applicare su colture danneggiate da attacchi parassitari o sofferenti per il freddo, ristagni d'acqua o siccità.

AXIAL PRONTO non ha attività erbicida residuale ed è velocemente degradato nel terreno, per cui non esistono limiti per la semina o il trapianto sia delle colture in rotazione che di eventuali colture di sostituzione.

Fitotossicità
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Non applicare con i mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Operare in assenza di vento.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 1 8 OTT. 2011

syngenta.

12A00239

DECRETO 18 ottobre 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Elumis».

IL DIRETTORE GENERALE

PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

VISTO l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

VISTO il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, in particolare l'articolo 4, comma 1;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 80 concernente "Misure transitorie";

VISTI i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

VISTI il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

VISTA la domanda del 27 febbraio 2008 e successiva integrazione del 13 aprile 2010, presentata dall'Impresa Syngenta Crop Protection Spa con sede legale in Milano, Via Gallarate 139, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato A14351BX, contenente le sostanze attive mesotrione e nicosulfuron;

VISTE le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute e il Centro Internazionale per gli Antiparassitari e la Prevenzione Sanitaria, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo 194/95;

VISTO il decreto del 26 novembre 2003 di inclusione di alcune sostanze attive, tra cui mesotrione, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194, fino al 30 settembre 2013, in attuazione della direttiva 2003/68/CE della Commissione dell'11 luglio 2003;

VISTO il decreto del 29 aprile 2008 di inclusione di alcune sostanze attive, tra cui nicosulfuron, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194, fino al 31 dicembre 2018, in attuazione della direttiva 2008/40/CE della Commissione del 28 marzo 2008;

VISTA la valutazione dell'Istituto sopracitato in merito alla documentazione tecnico–scientifica presentata dall'Impresa Syngenta Crop Protection Spa a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;

CONSIDERATO che nell'ambito della valutazione di cui sopra, sono stati richiesti dal suddetto Istituto dati tecnico–scientifici aggiuntivi;

VISTO il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari del 14 settembre 2011 in relazione alla tematica "Metaboliti nelle acque di falda";

VISTE le note dell'Ufficio in data 3 maggio 2011 prot. n. 14319 e 5 agosto 2011 prot. n. 26353 con le quali è stata richiesta la documentazione ed i dati tecnico–scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato Istituto, da presentarsi entro 12 mesi dalla notifica del presente decreto;

VISTA la nota pervenuta in data 19 agosto 2011 da cui risulta che l'Impresa medesima ha presentato la documentazione richiesta dall'Ufficio ed ha comunicato di voler variare la denominazione del prodotto in ELUMIS;

RITENUTO di autorizzare il prodotto ELUMIS fino al 31 dicembre 2018 data di scadenza dell'iscrizione in allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 della sostanza attiva nicosulfuron, fatta salva la presentazione dei dati tecnico – scientifici aggiuntivi nel termine sopra indicato;

VISTO il versamento effettuato ai sensi del D.M. 19 luglio 1999.

D E C R E T A

L'Impresa Syngenta Crop Protection Spa con sede legale in Milano, Via Gallarate 139, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato ELUMIS con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 dicembre 2018, data di scadenza dell'iscrizione in allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 della sostanza attiva nicosulfuron.

La succitata impresa è tenuta alla presentazione dei dati tecnico–scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di cui in premessa.

E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 500 e litri 1-5-10-20.

Il prodotto in questione è
- importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'Impresa estera Syngenta Agro SAS in Usine d'Aigues-Vives (Francia);
- formulato nello stabilimento sopra citato e confezionato nello stabilimento dell'Impresa Sipcam Spa in Salerano sul Lambro (Lodi).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 14765.

E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 ottobre 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ELUMIS®

Dispersione in olio.
Diserbante selettivo di post-emergenza per il mais.

Composizione
100 g di prodotto contengono:

mesotrione puro	g	7,73 (75 g/l)
nicosulfuron puro	g	3,09 (30 g/l)
coformulanti q.b. a	g 100	

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO
Irritante per la pelle

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Evitare il contatto con la pelle
Non gettare i residui nelle fognature
Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale
Questo materiale e/o il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

SYNGENTA CROP PROTECTION S.p.A.
Via Gallarate, 139 – MILANO – Tel. 02-33444.1

Stabilimento di produzione:
SYNGENTA AGRO S.A.S., Usine d'Aigues-Vives (Francia)
Registrazione Ministero della Salute n. del

Partita n. vedi corpo della confezione **litri 1**

Stabilimento di confezionamento:
S.I.P.C.A.M. S.p.A., Salerano S/Lambro (LO)
Altre taglie: ml 500, litri 5 - 10 – 20

® marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

syngenta.

Prescrizioni supplementari
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 20 metri da corpi idrici superficiali.
Per proteggere le piante non-bersaglio rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri dalla zona non coltivata.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Lavare tutto l'equipaggiamento di protezione dopo l'impiego.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione, chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
ELUMIS è un erbicida selettivo di post-emergenza del mais attivo contro graminacee e dicotiledoni. Agisce prevalentemente per assorbimento fogliare ma anche per assorbimento radicale e attraverso il coleoptile e l'ipocotile.

CAMPO D'IMPIEGO, EPOCA E DOSI DI APPLICAZIONE
Coltura: Mais
Epoca di applicazione: Post-emergenza con mais dalla 2ª alla 8ª foglia, su infestanti nei primi stadi di sviluppo:
- infestanti dicotiledoni: 2-4 foglie;
- infestanti graminacee: da 2 foglie ad inizio accestimento;
- Sorghetta da rizoma: 10-20 cm di altezza.

Dosi di applicazione: 1-2 litri per ettaro. Applicare 1,5 l/ha nella generalità dei casi, il dosaggio più basso nel caso di infestazioni prevalentemente di dicotiledoni e il dosaggio più elevato in presenza di graminacee sviluppate e Sorghetta da rizoma.

EUMIS si distribuisce impiegando 150-400 l/ha di acqua.
Può essere applicato con irroratori a media o bassa pressione ed ugelli a ventaglio per assicurare un'uniforme distribuzione ed una buona copertura del bersaglio.

INFESTANTI SENSIBILI
Dicotiledoni: Cencio molle (*Abutilon theophrasti*), Amaranto (*Amaranthus spp.*), Visnaga maggiore (*Ammi majus*), Forbicina comune (*Bidens tripartita*), Farinaccio (*Chenopodium album*), Stramonio (*Datura stramonium*), Mercorella comune (*Mercurialis annua*), Papavero (*Papaver rhoeas*), Convolvolo (*Polygonum convolvulus*), Poligono nodoso (*Polygonum lapathifolium*), Persicaria (*Polygonum persicaria*), Erba porcellana (*Portulaca oleracea*), Uva turca (*Phytolacca americana*), Senape selvatica (*Sinapis arvensis*), Zucchino selvatico (*Sicyos angulata*), Erba morella (*Solanum nigrum*), Crespino spinoso (*Sonchus asper*), Stellaria (*Stellaria media*), Nappola (*Xanthium spp*), Veronica (*Veronica persica*).

Graminacee: Coda di volpe (*Alopecurus myosuroides*), Giavone comune (*Echinochloa crus-galli*), Digitaria (*Digitaria sanguinalis*), Loietto (*Lolium spp.*), Panico (*Panicum spp.*), Fienarola comune (*Poa trivialis*), Setaria (*Setaria viridis*), Sorghetta (*Sorghum halepense*) da seme e da rizoma.

AVVERTENZE AGRONOMICHE
- Il trattamento deve essere eseguito con mais in buono stato vegetativo, non applicare il prodotto su colture danneggiate da attacchi parassitari o sofferenti per il freddo, ristagni d'acqua o siccità. Evitare di trattare con temperature inferiori ai 10°C o superiori a 25°C.
- Non impiegare il prodotto su mais dolce e su linee pure utilizzate per la produzione di mais da seme.
- Nel caso di forzata risemina è possibile riseminare mais.
- Il prodotto contiene un p.a. inibitore dell'enzima ALS. Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa e la diffusione di malerbe resistenti, soprattutto graminacee, si consiglia di alternare o miscelare all'erbicida prodotti aventi un differente meccanismo d'azione e adottare idonee pratiche agronomiche, quali ad esempio la rotazione colturale e la falsa semina.
- Non miscelare con prodotti contenenti terbutilazina
- Gli insetticidi fogliari appartenenti alle categorie dei carbammati e dei fosforganici utilizzati in miscela con ELUMIS possono interferire negativamente con il normale sviluppo del mais.
- I geoinsetticidi a base di carbammati o fosforganici distribuiti in precedenza all'applicazione di ELUMIS possono interferire negativamente con il normale sviluppo del mais.
- Non miscelare con fertilizzanti fogliari o liquidi

COMPATIBILITA'
ELUMIS non è compatibile con prodotti contenenti terbutilazina. Non sono noti fenomeni di incompatibilità.

Attenzione: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 18 OTT. 2011

syngenta.

PULIZIA DELL'ATTREZZATURA

Subito dopo il trattamento effettuato con ELUMIS è importante eliminare ogni traccia di prodotto dall'attrezzatura di irrorazione. Si raccomanda di seguire la seguente procedura:

1. vuotare completamente l'attrezzatura di distribuzione; riempire un quarto della botte con acqua pulita e sciacquare per 10 minuti, quindi vuotare l'attrezzatura;
2. riempire un quarto della botte con soluzione di acqua ed ipoclorito di sodio (p.e. candeggina per uso domestico) nella misura di 1 litro di candeggina ogni 200 l di acqua; azionare l'agitatore per 15 minuti e spruzzare la soluzione pulente attraverso gli ugelli. In alternativa alla candeggina può essere utilizzata ammoniaca (contenente il 3% minimo di ammonio) alla dose di 1 l per 50 l di acqua.
3. rimuovere accuratamente le tracce della soluzione pulente sciacquando la botte con acqua e rimuovere con un getto d'acqua attraverso i tubi e la barra irroratrice.
4. filtri ed ugelli vanno rimossi e lavati separatamente con soluzione di acqua ed ipoclorito di sodio.

FITOTOSSICITA'

Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Alcuni giorni dopo il trattamento si possono manifestare sulla coltura alcuni sintomi transitori come decolorazioni che non hanno conseguenze sullo sviluppo e la produzione del mais.
Evitare la deriva del prodotto verso i campi adiacenti a quello trattato.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Non applicare con i mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Operare in assenza di vento.
Da non vendersi sfuso.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 1 8 OTT. 2011

12A00240

DECRETO 18 ottobre 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Traxos One».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

VISTO l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

VISTO il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, ed in particolare l'articolo 8, comma 1;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all' immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 80 concernente "Misure transitorie";

VISTI i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

VISTO il parere espresso dalla Commissione europea della *Health & Consumers Directorate-General (DGSANCO)* nella riunione del Comitato permanente della catena alimentare e della salute animale - Sezione prodotti fitosanitari/Legislazione del 10-11 marzo 2011, secondo il quale alle istanze di autorizzazione provvisoria di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive la cui decisione di completezza, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CE, è stata adottata prima del 14 giugno 2011, continuano ad applicarsi, ex articolo 80 del Regolamento (CE) 1107/2009, le disposizioni della direttiva medesima;

VISTI il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento di adeguamento al progresso tecnico e scientifico n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

VISTA la domanda del 12 marzo 2009 presentata dall'Impresa Syngenta Crop Protection Spa con sede legale in Milano, Via Gallarate 139, diretta ad ottenere l'autorizzazione provvisoria, ai sensi dell'art.8, comma 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, del prodotto fitosanitario denominato A14298R contenente le sostanze attive pinoxaden, clodinafop, florasulam e l'antidoto agronomico cloquintocet-mexyl;

VISTA la decisione della Commissione dell'Unione Europea in data 22 giugno 2005 "che riconosce in linea di massima la conformità del fascicolo trasmesso per un esame dettagliato in vista di un eventuale inserimento della sostanza attiva pinoxaden nell'Allegato I della Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari";

VISTO il decreto del 23 giugno 2006 di inclusione di alcune sostanze attive tra cui clodinafop, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194, fino al 31 gennaio 2017, in attuazione della direttiva 2006/39/CE della Commissione del 12 aprile 2006;

VISTO il decreto ministeriale del 29 luglio 2003 concernente l'iscrizione della sostanza attiva florasulam nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2002/64/CE della Commissione del 15 luglio 2002,

VISTO il decreto 30 dicembre 2010 che proroga la scadenza dell'iscrizione nel sopra citato allegato I della sostanza attiva florasulam fino al 31 dicembre 2015, in attuazione della direttiva 2010/77/UE della Commissione del 10 novembre 2010;

VISTE le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute e il Centro Internazionale per gli Antiparassitari e la Prevenzione Sanitaria, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo 194/95;

VISTA la valutazione dell'Istituto sopra citato in merito alla documentazione tecnico – scientifica presentata dall'Impresa Syngenta Crop Protection Spa a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;

CONSIDERATO che nell'ambito della valutazione di cui sopra, sono stati richiesti dal suddetto Istituto dati tecnico – scientifici aggiuntivi da presentarsi entro 12 mesi dalla data del presente decreto;

VISTO il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari del 14 settembre 2011 in relazione alla tematica "Metaboliti nelle acque di falda";

VISTA la nota dell'Ufficio in data 9 settembre 2011 prot n. 28997 con la quale è stata richiesta la documentazione per il completamento dell'iter autorizzativo e i dati tecnico–scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato Istituto da presentarsi entro 12 mesi dalla data di notifica del presente decreto;

VISTA la nota pervenuta in data 21 settembre 2011 da cui risulta che l'Impresa medesima ha presentato la documentazione richiesta dall'Ufficio per il completamento dell'iter;

RITENUTO di autorizzare provvisoriamente il prodotto fitosanitario in questione per un periodo di tre anni, in attesa della conclusione dell'esame comunitario della sostanza attiva pinoxaden, fatta salva la presentazione dei dati tecnico – scientifici aggiuntivi nel termine sopra indicato;

VISTO il versamento effettuato ai sensi del D.M. 19 luglio 1999.

D E C R E T A

A decorrere dalla data del presente decreto e per un periodo di tre (3) anni, l'Impresa Syngenta Crop Protection Spa con sede legale in Milano, Via Gallarate 139, è provvisoriamente autorizzata ad immettere in commercio, ai sensi dell'articolo 8 comma 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194, il prodotto fitosanitario denominato TRAXOS ONE con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

La succitata impresa è tenuta alla presentazione dei dati tecnico – scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di cui in premessa.

E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da litri 1-2-4-5-10.

Il prodotto in questione è
- preparato negli stabilimenti delle Imprese Althaller Italia Srl, in San Colombano al Lambro (MI); SIPCAM Spa, in Salerano S/Lambro (LO);
- importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'Impresa estera Syngenta Crop Protection Monthey SA, in Monthey (Svizzera).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 14935.

E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'allegato fac-simile dell'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 ottobre 2011

Il direttore generale: BORRELLO

TRAXOS® ONE

Concentrato emulsionabile.
Diserbante selettivo per frumento tenero e frumento duro.

Composizione
100 g di prodotto contengono:

pinoxaden puro	g 3,03	(30 g/l)
clodinafop-propargyl puro	g 3,03	(30 g/l)
florasulam puro	g 0,76	(7,5 g/l)
cloquintocet-mexyl puro	g 0,76	(7,5 g/l)
coformulanti q.b. a	g 100	
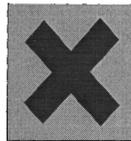
IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO
Irritante per la pelle.
L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle.
L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare in luogo fresco.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Evitare in contatto con la pelle.
Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni. speciali/schede informative in materia di sicurezza.
In caso di ingestione, non provocare il vomito: consultare. immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

SYNGENTA CROP PROTECTION S.p.A.
Via Gallarate, 139 – MILANO – Tel. 02-33444.1
Stabilimento di produzione:
SYNGENTA CROP PROTECTION MONTHEY SA – Monthey (Svizzera)
Registrazione Ministero della Salute n. del
Partita n. vedi corpo della confezione

litri 1

Altri stabilimenti di produzione:
ALTHALLER ITALIA S.r.l., San Colombano al Lambro (MI)
S.I.P.C.A.M. S.p.A., Salerano S/Lambro (LO)
Altre taglie: litri 2-4-5-10
® marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.
Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie.
Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Lavare tutto l'equipaggiamento di protezione dopo l'impiego.
Per proteggere le piante non bersaglio rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri dalla zona non coltivata.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:

pinoxaden	3,03%
clodinafop-propargyl	3,03%
florasulam	0,76%
cloquintocet-mexyl	0,76%

le quali separatamente provocano i seguenti sintomi:
Clodinafop-propargyl e cloquintocet-mexyl: sintomi di intossicazione aspecifici (rilevati solo su animali da laboratorio).
Florasulam: in caso di intossicazione consultare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Terapia: Sintomatica. **Consultare un Centro Antiveleni.**

Caratteristiche
TRAXOS ONE è un diserbante graminicida e dicotiledonicida selettivo per frumento tenero e frumento duro, da applicare in post-emergenza.
Il prodotto è assorbito dalle infestanti per via fogliare e traslocato ai tessuti meristematici delle piante.

Spettro d'azione:
Controlla Coda di volpe (*Alopecurus myosuroides*), Capellino dei campi (*Apera spica-venti*), Avena (*Avena* spp.), Loglio (*Lolium* spp.), Falaride o Scagliola (*Phalaris paradoxa, Phalaris brachystachys*), Fienarola comune (*Poa trivialis*), Attaccamani (*Galium aparine*), Papavero (*Papaver rhoeas*), Camomilla comune (*Matricaria chamomilla*), Camomilla bastarda (*Anthemis arvensis*), Centocchio (*Stellaria media*), Borsapastore comune (*Capsella bursa-pastoris*), Ruchetta violacea (*Diplotaxis erucoides*), Senape selvatica (*Sinapis arvensis*), Ravanello selvatico (*Raphanus raphanistrum*), Coriandolo puzzolente (*Bifora radians*), Veccia dolce (*Vicia sativa*).
I risultati migliori si ottengono applicando TRAXOS ONE su infestanti in attiva crescita. Non utilizzare su infestanti in stato di stress, l'efficacia potrebbe non essere ottimale.

Dosi e modalità d'impiego
Epoca di applicazione:
Post-emergenza con coltura dallo stadio di 3 foglie fino allo stadio di inizio levata ed infestanti fra lo stadio di 3 foglie e quello di levata (graminacee) o fra lo stadio di cotiledoni e quello di abbozzi fiorali (dicotiledoni).
Trattare una sola volta l'anno usando le normali attrezzature da diserbo impiegando volumi d'acqua compresi fra 100 e 500 litri per ettaro.
Dosi:
0,67 - 1,0 l/ha.
Utilizzare il dosaggio massimo per le applicazioni tardive e in presenza di Loglio (*Lolium* spp.) e Fienarola comune (*Poa trivialis*.

AVVERTENZE AGRONOMICHE
Applicare il prodotto su colture in buono stato vegetativo, non applicare su colture danneggiate da attacchi parassitari o sofferenti per il freddo, ristagni d'acqua o siccità.
Il prodotto contiene un principio attivo inibitore dell'enzima ACCasi ed uno dell'enzima ALS. Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa e la diffusione di malerbe resistenti, si consiglia di alternare a questo erbicida prodotti aventi un differente meccanismo d'azione e adottare idonee pratiche agronomiche, quali ad esempio la rotazione colturale e la falsa semina.

Preparazione della soluzione da irrorare
Riempire la botte per un terzo, aggiungere il quantitativo necessario di prodotto, quindi completare il riempimento della botte con agitatore in funzione. Non lasciare la miscela nel serbatoio più del tempo necessario per la distribuzione.

Compatibilità
TRAXOS ONE non è miscelabile con dicotiledonicidi contenenti 2,4D o dicamba che possono portare ad un ridotto controllo delle infestanti graminacee.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Qualora si renda necessaria la risemina della coltura per avversità climatiche o attacchi parassitari, è possibile seminare frumento, orzo, avena, segale e mais senza attendere alcun intervallo.

Fitotossicità
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Non applicare con i mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Operare in assenza di vento.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 18 OTT. 2011

syngenta.

12A00241

DECRETO 18 ottobre 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Traxos Pronto».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

VISTO l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

VISTO il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, ed in particolare l'articolo 8, comma 1;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 80 concernente "Misure transitorie";

VISTI i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

VISTO il parere espresso dalla Commissione europea della *Health & Consumers Directorate-General (DGSANCO)* nella riunione del Comitato permanente della catena alimentare e della salute animale - Sezione prodotti fitosanitari/Legislazione del 10-11 marzo 2011, secondo il quale alle istanze di autorizzazione provvisoria di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive la cui decisione di completezza, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CE, è stata adottata prima del 14 giugno 2011, continuano ad applicarsi, ex articolo 80 del Regolamento (CE) 1107/2009, le disposizioni della direttiva medesima;

VISTI il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento di adeguamento al progresso tecnico e scientifico n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

VISTA la domanda del 1° febbraio 2010 presentata dall'Impresa Syngenta Crop Protection Spa con sede legale in Milano, Via Gallarate 139, diretta ad ottenere l'autorizzazione provvisoria, ai sensi dell'art.8, comma 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, del prodotto fitosanitario denominato A14298R contenente la sostanza attiva pinoxaden, clodinafop e l'antidoto agronomico cloquintocet-mexyl;

VISTA la decisione della Commissione dell'Unione Europea in data 22 giugno 2005 "che riconosce in linea di massima la conformità del fascicolo trasmesso per un esame dettagliato in vista di un eventuale inserimento della sostanza attiva pinoxaden nell'Allegato I della Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari";

VISTO il decreto del 23 giugno 2006 di inclusione di alcune sostanze attive tra cui clodinafop, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194, fino al 31 gennaio 2017, in attuazione della direttiva 2006/39/CE della Commissione del 12 aprile 2006;

VISTE le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute e il Centro Internazionale per gli Antiparassitari e la Prevenzione Sanitaria, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo 194/95;

VISTA la valutazione dell'Istituto sopra citato in merito alla documentazione tecnico – scientifica presentata dall'Impresa Syngenta Crop Protection Spa a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;

CONSIDERATO che nell'ambito della valutazione di cui sopra, sono stati richiesti dal suddetto Istituto dati tecnico – scientifici aggiuntivi da presentarsi entro 12 mesi dalla data del presente decreto;

VISTO il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari del 14 settembre 2011 in relazione alla tematica "Metaboliti nelle acque sotterranee";

VISTA la nota dell'Ufficio in data 9 settembre 2011 prot n. 28999 con la quale è stata richiesta la documentazione per il completamento dell'iter autorizzativo e i dati tecnico–scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato Istituto da presentarsi entro 12 mesi dalla data di notifica del presente decreto;

VISTA la nota pervenuta in data 21 settembre 2011 da cui risulta che l'Impresa medesima ha presentato la documentazione richiesta dall'Ufficio per il completamento dell'iter autorizzativo ed ha comunicato di voler variare la denominazione del prodotto in TRAXOS PRONTO;

RITENUTO di autorizzare provvisoriamente il prodotto fitosanitario in questione per un periodo di tre anni, in attesa della conclusione dell'esame comunitario della sostanza attiva pinoxaden, fatta salva la presentazione dei dati tecnico – scientifici aggiuntivi nel termine sopra indicato;

VISTO il versamento effettuato ai sensi del D.M. 19 luglio 1999.

D E C R E T A

A decorrere dalla data del presente decreto e per un periodo di tre (3) anni, l'Impresa Syngenta Crop Protection Spa con sede legale in Milano, Via Gallarate 139, è provvisoriamente autorizzata ad immettere in commercio, ai sensi dell'articolo 8 comma 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194, il prodotto fitosanitario denominato TRAXOS PRONTO con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

La succitata impresa è tenuta alla presentazione dei dati tecnico – scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di cui in premessa.

E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da litri 1-1,2-1,5-2-2,4-2,5-4-4,8-5-10-12.

Il prodotto in questione è
- preparato negli stabilimenti delle Imprese Althaller Italia Srl, in San Colombano al Lambro (MI); SIPCAM Spa, in Salerano S/Lambro (LO);
- importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'Impresa estera Syngenta Crop Protection Monthey SA, in Monthey (Svizzera).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 15006.

E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'allegato fac-simile dell'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 ottobre 2011

Il direttore generale: BORRELLO

TRAXOS® PRONTO

Concentrato emulsionabile.
Diserbante selettivo per frumento tenero e frumento duro.

Composizione
100 g di prodotto contengono:

pinoxaden puro	g 2,53	(25 g/l)
clodinafop-propargyl puro	g 2,53	(25 g/l)
cloquintocet-mexyl puro	g 0,63	(6,25 g/l)
coformulanti q.b. a	g 100	
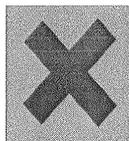
IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO
Irritante per la pelle.
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare in luogo fresco.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Evitare il contatto con la pelle.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni.
Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.
In caso di ingestione, non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

SYNGENTA CROP PROTECTION S.p.A.
Via Gallarate, 139 – MILANO – Tel. 02-33444.1
Stabilimento di produzione:
SYNGENTA CROP PROTECTION MONTHEY SA – Monthey (Svizzera)
Registrazione Ministero della Salute n. del
Partita n. vedi corpo della confezione

litri 1

Altri stabilimenti di produzione:
ALTHALLER ITALIA S.r.l., San Colombano al Lambro (MI)
S.I.P.C.A.M. S.p.A., Salerano S/Lambro (LO)
Altre taglie: litri 1,2-1,5-2-2,4-2,5-4-4,8-5-10-12
® marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.
Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Lavare tutto l'equipaggio di protezione dopo l'impiego.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Terapia: Sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni.

Caratteristiche
TRAXOS PRONTO è un diserbante graminicida selettivo per frumento tenero e frumento duro, da applicare in post-emergenza.
Il prodotto è assorbito dalle infestanti per via fogliare e traslocato ai tessuti meristematici delle piante.
TRAXOS PRONTO è un formulato pronto per l'impiego e non richiede l'aggiunta di coadiuvanti o bagnanti

Spettro d'azione
Controlla Coda di volpe (*Alopecurus myosuroides*), Capellino dei campi (*Apera spica-venti*), Avena (*Avena* spp.), Loglio (*Lolium* spp.), Falaride (*Phalaris paradoxa, Phalaris brachystachys*), Fienarola comune (*Poa trivialis*).
I risultati migliori si ottengono applicando TRAXOS PRONTO su infestanti in attiva crescita. Non utilizzare su infestanti in stato di stress, l'efficacia potrebbe non essere ottimale.

Dosi e modalità d'impiego
Epoca di applicazione:
Post-emergenza con coltura dallo stadio di 3 foglie fino allo stadio di fine levata ed infestanti fra lo stadio di 3 foglie e quello di levata.
Trattare una sola volta all'anno usando le normali attrezzature da diserbo impiegando volumi d'acqua compresi fra 100 e 400 litri per ettaro.
Dosi:
Coda di volpe (*Alopecurus myosuroides*), Capellino dei campi (*Apera spica-venti*), Avena (*Avena spp.*), Falaride (*Phalaris paradoxa, Phalaris brachystachys*): 1 l/ha.
Loglio (*Lolium spp.*), Fienarola comuna (*Poa trivialis*): 1,2 l/ha.

Avvertenze agronomiche
In tutte le applicazioni il prodotto può essere utilizzato una sola volta per anno.
Il prodotto contiene un principio attivo inibitore dell'enzima ACCasi. Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa e la diffusione di malerbe resistenti, si consiglia di alternare a questo erbicida prodotti aventi un differente meccanismo d'azione e adottare idonee pratiche agronomiche, quali ad esempio la rotazione colturale e la falsa semina.

Preparazione della soluzione da irrorare
Riempire la botte per un terzo, aggiungere il quantitativo necessario di prodotto, quindi completare il riempimento della botte con agitatore in funzione. Non lasciare la miscela nel serbatoio più del tempo necessario per la distribuzione.

Compatibilità
TRAXOS PRONTO non è miscelabile con dicotiledonicidi contenenti 2,4D o dicamba che possono portare a un ridotto controllo delle infestanti graminacee.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

AVVERTENZE:
Applicare il prodotto su colture in buono stato vegetativo, non applicare su colture danneggiate da attacchi parassitari o sofferenti per il freddo, ristagni d'acqua o siccità.

TRAXOS PRONTO non ha attività erbicida residuale ed è velocemente degradato nel terreno, per cui non esistono limiti per la semina o il trapianto sia delle colture in rotazione che di eventuali colture di sostituzione.

Fitotossicità
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Non applicare con i mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Operare in assenza di vento.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 1 8 OTT. 2011

syngenta.

12A00242

DECRETO 25 novembre 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Flint Max».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

VISTO l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

VISTO il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, in particolare l'articolo 4 relativo alle condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato I;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 80 concernente "Misure transitorie";

VISTI i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

VISTI il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

VISTA la domanda del 3 gennaio 2007 presentata dall'Impresa Bayer CropScience Srl con sede legale in Milano, Viale Certosa 130, diretta ad ottenere l'autorizzazione del prodotto fitosanitario denominato FLINT MAX contenente le sostanze attive tebuconazolo e trifloxystrobin;

VISTE le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute e l'Università degli Studi di Milano - MURCOR per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo 194/95;

VISTO il decreto del 26 novembre 2003 di inclusione della sostanza attiva trifloxystrobin nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 30 settembre 2013 in attuazione della direttiva 2003/68/CE della Commissione dell'11 luglio 2003;

VISTO il decreto del 31 agosto 2009 di inclusione della sostanza attiva tebuconazolo, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 31 agosto 2019 in attuazione della direttiva 2008/125/CE della Commissione;

VISTA la valutazione dell'Università sopracitata in merito alla documentazione tecnica-scientifica presentata dall'impresa a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;

CONSIDERATO che nell'ambito della valutazione di cui sopra, sono stati richiesti dal suddetto Istituto dati tecnico – scientifici aggiuntivi;

VISTA la nota dell'Ufficio in data 3 maggio 2011 con la quale è stata richiesta la documentazione per il proseguimento dell'iter di autorizzazione del prodotto di cui trattasi ed i dati tecnico – scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato Istituto, da presentarsi entro 18 mesi dalla data del presente decreto;

VISTO il parere della Commissione consultava per i prodotti fitosanitari del 14 settembre 2011 in merito alla tematica "Metaboliti nelle acque di falda";

VISTA la nota dell'Ufficio in data 26 ottobre 2011 con la quale, sulla base del sopra richiamato parere della Commissione consultiva, sono stati richiesti ulteriori dati al fine di un raffinamento della valutazione del rischio di percolamento in falda di alcuni metaboliti, da presentarsi in due fasi successive di cui la prima entro il termine di 6 mesi dalla data del presente decreto;

VISTE le note trasmesse in data 18 maggio e 21 novembre 2011 dall'Impresa medesima in risposta alle suddette richieste;

RITENUTO di autorizzare il prodotto FLINT MAX fino al 31 agosto 2019 data di scadenza dell'iscrizione in allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 della sostanza attiva tebuconazolo, fatta salva la presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi nei termini sopra indicati;

VISTO il versamento effettuato ai sensi del D.M. 19 luglio 1999.

D E C R E T A

L'Impresa Bayer CropScience Srl con sede legale in Milano, Viale Certosa 130 è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato FLINT MAX con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 agosto 2019, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva tebuconazolo nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194.

La succitata impresa è tenuta alla presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi di cui in premessa nei termini ivi specificati.

E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da g 15-100-200-500-600 e kg 1-3-5.

Il prodotto in questione è

- preparato nello stabilimento dell'Impresa STI Solfotecnica Italiana Spa, in Cotignola (RA);
- importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'Impresa estera Bayer CropScience AG in Dormagen (Germania);
- formulato negli stabilimenti sopracitati e confezionato nello stabilimento dell'Impresa Bayer CropScience Srl in Filago (Bergamo).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 13689.

E' approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegato fac-simile dell'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 2011

Il direttore generale: BORRELLO
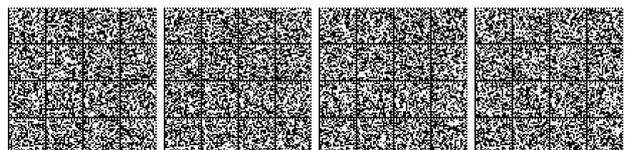
FLINT® MAX

Etichetta/foglio illustrativo

GRANULARE IDROSOSPENSIBILE

Fungicida sistemico e mesostemico

FLINT® MAX

Composizione

100 g di Flint Max contengono:
25 g di trifloxystrobin puro
50 g di tebuconazolo puro
coformulanti quanto basta a 100

Contiene trifloxystrobin: può provocare una reazione allergica.

FRASI DI RISCHIO:

Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA:

Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. – Viale Certosa, 130 – 20156 Milano - Tel. 02/3972.1

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Officine di produzione: Bayer CropScience AG - Dormagen (Germania); STI - Solfotecnica Italiana S.p.A. – Cotignola (RA)

Officina di confezionamento: Bayer CropScience S.r.l. - Filago (BG)

Registrazione Ministero della Salute n. del
Contenuto netto: g 15-100-200-500-600; kg 1-3-5
Partita n.:
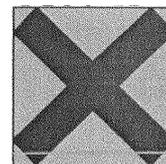
PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Evitare che donne in età fertile utilizzino il formulato o siano ad esso professionalmente esposte.
Per proteggere le acque sotterranee non applicare su suoli contenenti una percentuale di sabbia superiore all'80% e, comunque nelle aree vulnerabili identificate ai sensi dell'art. 93 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
TRIFLOXYSTROBIN 25%,TEBUCONAZOLO 50% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
TRIFLOXYSTROBIN
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Sintomi aspecifici e rilevati solo su animali da laboratorio con surdosaggi.
TEBUCONAZOLO
Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale.
Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimento di alte dosi.
Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico.
In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC.
Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore.
Terapia: sintomatica.
Consultare un Centro antiveleni.

ISTRUZIONI PER L'USO

Vite (uva da tavola e da vino): contro *Erysiphe necator* (oidio) intervenire impiegando una dose di 18-20 g/hl (180-200 g/ha) da pre-fioritura a invaiatura/maturazione, a intervalli di 12-14 giorni.
Melo: contro *Venturia inaequalis* (ticchiolatura), *Podosphaera leucotricha* (oidio) e *Alternaria alternata* (alternariosi) intervenire impiegando una dose di 20 g/hl (300 g/ha) da pre-fioritura a pre-raccolta, a intervalli di 10-12 giorni.
Pero: contro *Venturia pirina* (ticchiolatura) e *Stemphylium vesicarium* (maculatura bruna) intervenire impiegando una dose di 20 g/hl (300 g/ha) da pre-fioritura a pre-raccolta, a intervalli di 10-12 giorni.
Pesco, nettarino, albicocco, susino, ciliegio: contro *Sphaerotheca pannosa* (oidio) intervenire con applicazioni preventive alla dose di 20 g/hl (300 g/ha) a intervalli di 12-14 giorni.
Contro *Monilia spp.* (moniliosi) intervenire con applicazioni preventive alla dose di 20 g/hl (300 g/ha), a inizio fioritura a intervalli di 12-14 giorni e in pre-raccolta a intervalli di 7 giorni.
Contro *Taphrina deformans* (mal della bolla) intervenire con applicazioni preventive a inizio sviluppo vegetativo alla dose di 20 g/hl (300 g/ha) a intervalli di 12-14 giorni.
Olivo: contro *Spilocaea oleagina* (occhio di pavone) intervenire preventivamente alla dose di 20 g/hl (250 g/ha) da ripresa vegetativa a pre-fioritura.
Pomodoro, peperone (in pieno campo e in serra): contro *Leveillula taurica* (oidio) intervenire con applicazioni preventive, da pre-fioritura a pre-raccolta, alla dose di 20-30 g/hl (300 g/ha) a intervalli di 8-12 giorni.
Cetriolo, zucchino, melone, cocomero, zucca (in pieno campo e in serra): contro *Podosphaera fusca, Erysiphe cichoracearum* (oidio) intervenire con applicazioni preventive, da pre-fioritura a pre-raccolta, alla dose di 20-30 g/hl (300 g/ha) a intervalli di 8-12 giorni.

Coltura	**Dose (g/hl)**	**Dose (g/ha)**	**Acqua (L/ha)**	**Numero massimo di trattamenti per anno**
Vite	18-20	180-200	1000	3
Melo, pero	20	300	1500	3
Pesco, nettarino, albicocco, susino, ciliegio	20	300	1500	3
Olivo	20	250	1250	1
Pomodoro, peperone	20-30	300	1500 (in serra) 1000 (in campo)	3
Cetriolo, zucchino, melone, cocomero, zucca	20-30	300	1500 (in serra) 1000 (in campo)	3

Flint Max deve essere applicato preventivamente prima della comparsa dei sintomi della malattia. Utilizzare gli intervalli più brevi e i dosaggi più elevati nelle situazioni di alta pressione della malattia.
Per evitare l'insorgenza di resistenza non applicare questo prodotto più di tre volte all'anno. Si consiglia comunque l'impiego alternato con prodotti caratterizzati da diverso meccanismo di azione.
Le dosi riportate in questa etichetta sono calcolate per irroratrici a volume normale e fanno riferimento alla dose minima per ettaro consigliata. In caso d'impiego con attrezzature a basso o ultra-basso volume, le concentrazioni del prodotto devono essere aumentate in modo da garantire lo stesso dosaggio per ettaro.

Fitotossicità: in tutte le prove condotte, Flint Max, impiegato da solo, non ha mai causato sintomi di fitotossicità sulle diverse colture. Tuttavia, su varietà nuove, è sempre raccomandabile fare saggi preliminari su poche piante, prima di procedere al trattamento su tutta la coltura.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Sospendere i trattamenti 21 giorni prima del raccolto per uva da tavola; 14 giorni prima del raccolto per uva da vino, melo e pero; 7 giorni prima del raccolto per pesco, nettarino, albicocco, susino e ciliegio; 3 giorni prima del raccolto per pomodoro, peperone, cetriolo, zucchino, melone, cocomero e zucca.

Attenzione - Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

® marchio registrato

18.05.2011

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del......2 5 NOV. 2011

FLINT® MAX

GRANULARE IDROSOSPENSIBILE
Fungicida sistemico e mesostemico

FLINT® MAX

Composizione
100 g di Flint Max contengono:
25 g di trifloxystrobin puro
50 g di tebuconazolo puro
coformulanti quanto basta a 100
Contiene trifloxystrobin: può provocare una reazione allergica.

NOCIVO

FRASI DI RISCHIO:
Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. – Viale Certosa, 130 – 20156 Milano - Tel. 02/3972.1

Registrazione Ministero della Salute n. del
Contenuto netto: g 15-100
Partita n.:
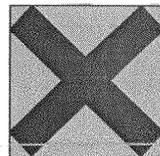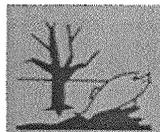
Prima dell'uso leggere il foglio illustrativo.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore non può essere riutilizzato.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

® marchio registrato

18.05.2011

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del......2 5 NOV. 2011

12A00243

DECRETO 25 novembre 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Luzindo».

IL DIRETTORE GENERALE

PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

VISTO l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

VISTO il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, in particolare l'articolo 4, comma 1, e l'articolo 8, comma 1;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 80 concernente "Misure transitorie";

VISTI i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

VISTO il parere espresso dalla Commissione europea della *Health & Consumers Directorate-General (DGSANCO)* nella riunione del Comitato permanente della catena alimentare e della salute animale - Sezione prodotti fitosanitari/Legislazione del 10-11 marzo 2011, secondo il quale alle istanze di autorizzazione provvisoria di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive la cui decisione di completezza, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CE, è stata adottata prima del 14 giugno 2011, continuano ad applicarsi, ex articolo 80 del Regolamento (CE) 1107/2009, le disposizioni della direttiva medesima;

VISTI il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento di adeguamento al progresso tecnico e scientifico n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

VISTA la domanda del 16 dicembre 2009 presentata dall'Impresa Syngenta Crop Protection Spa con sede legale in Milano, Via Gallarate 139, diretta ad ottenere l'autorizzazione provvisoria, ai sensi dell'art.8, comma 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, del prodotto fitosanitario denominato VOLIAM FLEXI contenente le sostanze attive chlorantraniliprole e thiamethoxam;

VISTA la decisione 2007/560/CE della Commissione europea del 2 agosto 2007 "che riconosce in linea di massima la conformità del fascicolo trasmesso per un esame dettagliato in vista di un eventuale inserimento della sostanza attiva chlorantraniliprole nell'Allegato I della Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari";

VISTO il decreto del 29 maggio 2007 di inclusione di alcune sostanze attive tra cui thiamethoxam, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194, fino al 31 gennaio 2017, in attuazione della direttiva 2007/6/CE della Commissione del 14 febbraio 2007;

VISTE le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute e l'Università degli Studi di Milano – MURCOR per l'esame dell'istanza del prodotto fitosanitario in questione corredata di dossier di allegato II e III di cui al decreto legislativo 194/95;

VISTA la valutazione dell'Università sopra citata in merito alla documentazione tecnico – scientifica presentata dall'Impresa Syngenta Crop Protection Spa a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;

VISTO il parere della Commissione consultava per i prodotti fitosanitari del 14 settembre 2011 in merito alla tematica "Metaboliti nelle acque di falda";

VISTA la nota dell'Ufficio in data 7 giugno 2011, con la quale è stata richiesta la documentazione per il proseguimento dell'iter autorizzativo, e successiva integrazione del 24 ottobre 2011 con la quale, sulla base del sopra richiamato parere della Commissione consultiva, sono stati richiesti dati tecnico-scientifici aggiuntivi al fine di un raffinamento della valutazione del rischio di percolamento in falda di alcuni metaboliti, da presentarsi in due fasi successive di cui la prima entro il termine di 6 mesi dalla data del presente decreto;

VISTA la nota di riscontro pervenuta in data 16 giugno 2011, e successiva del 25 ottobre 2011, con la quale l'Impresa medesima ha inoltre comunicato di voler variare la denominazione del prodotto in LUZINDO;

RITENUTO di autorizzare provvisoriamente, ai sensi dell'articolo 80 del Regolamento (CE) 1107/2009, il prodotto fitosanitario in questione per un periodo di tre anni, in attesa della conclusione dell'esame comunitario della sostanza attiva chlorantraniliprole, fatta salva la presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi nel termine sopra indicato;

VISTO il versamento effettuato ai sensi del D.M. 19 luglio 1999.

D E C R E T A

A decorrere dalla data del presente decreto e per un periodo di tre (3) anni, l'Impresa Syngenta Crop Protection Spa con sede legale in Milano, Via Gallarate 139 è provvisoriamente autorizzata ad immettere in commercio, il prodotto fitosanitario denominato LUZINDO, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

La succitata impresa è tenuta alla presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi di cui in premessa nel termine ivi specificato.

E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da g 100-125-200-250-400-500-600-750-800 e kg1-2-5.

Il prodotto in questione

- è preparato negli stabilimenti delle imprese: STI Solfotecnica Italiana Spa, in Cotignola (Ravenna); Torre Srl, in Torrenieri fraz Montalcino (Siena);

- è importato in confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti delle Imprese estere: Gowan Milling LLC, 12300 E. County 8 Street, Yuma, Arizona (USA); Syngenta Crop Protection Monthey SA, in Monthey (Svizzera); Syngenta India Limited, in Santa Monica Works, Corlim, Ilhas-Goa (India);

- è confezionato negli stabilimenti delle imprese: Syngenta Agro SA in Porrino (Spagna); SIPCAM Spa in Salerano sul Lambro (Lodi).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 14807.

E' approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegato fac-simile dell'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

syngenta.

LUZINDO ™

Insetticida per vite, pesco, nettarine ed albicocco
Granuli idrodisperdibili

Composizione
100 g di prodotto contengono:

thiamethoxam	g	20
chlorantraniliprole	g	20
coformulanti q.b. a	g	100

Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

PERICOLOSO
PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
Non gettare i residui nelle fognature.
Questo materiale e/o il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Syngenta Crop Protection S.p.A.
Via Gallarate, 139 – MILANO – Tel. 02-33444.1
Stabilimento di produzione:
SYNGENTA CROP PROTECTION MONTHEY SA – Monthey (Svizzera)
Registrazione Ministero della Salute n. del

Partita n. vedi corpo della confezione ***Kg 1***

Altre taglie: g 100 – 125 - 200 – 250 - 400 – 500 - 600 – 750 – 800; kg 2 - 5

Altri stabilimenti di produzione:
SYNGENTA India Limited, Santa Monica Works, Corlim, Ilhas-Goa (India)
Gowan Milling, 12300 E. County 8th Street, Yuma, Arizona (USA)
S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A., Via Evangelista Torricelli n. 2, Cotignola (RA)
TORRE S.r.l., Via Pian d'Asso, Torrenieri (fraz. di Montalcino - SI)
Stabilimenti di confezionamento:
SYNGENTA AGRO S.A. – Porrino (Spagna)
S.I.P.C.A.M. S.p.A., Salerano S/Lambro (LO)

TM marchio di una società del Gruppo Syngenta

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.
Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Per proteggere le acquee sotterranee non applicare su suoli contenenti una percentuale di sabbia superiore all'80% e comunque nelle aree vulnerabili identificate ai sensi dell'art. 93 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Il prodotto contiene una sostanza attiva altamente tossica per le api. Non effettuare i trattamenti né in fioritura, né in immediata prefioritura (almeno 10 giorni prima). Effettuare lo sfalcio delle eventuali infestanti fiorite prima dell'applicazione del prodotto.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
thiamethoxam 20%
chlorantraniliprole 20%
Sintomi di intossicazione: non si conoscono dati clinici di intossicazione sull'uomo.
In caso di malessere sospendere le attività e contattare immediatamente un medico.
Misure di pronto soccorso:
In caso di inalazione, trasportare il paziente all'aria aperta e, se necessario, somministrare ossigeno. Se non respira praticare la respirazione artificiale preferibilmente bocca a bocca consultando immediatamente il medico.
In caso di prolungato contatto con la pelle, rimuovere immediatamente i vestiti, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone.
In caso di prolungato contatto con gli occhi risciacquare immediatamente e abbondantemente con acqua, anche sotto le palpebre, per almeno 15 minuti e consultare un medico.
In caso di ingestione somministrare ripetutamente carbone in abbondante acqua: evitare di provocare il vomito. Non somministrare nulla per via orale ad una persona in stato di incoscenza.
Nota per il medico: non sono noti antidoti specifici; terapia: sintomatica.
In caso di intossicazione contattare il più vicino Centro Antiveleni o chiamare il 118

Caratteristiche
LUZINDO è un insetticida per impiego fogliare a largo spettro d'azione indicato per il controllo di numerosi parassiti su vite, pesco, nettarine ed albicocco. LUZINDO è un'associazione di due principi attivi aventi differenti meccanismi di azione:
thiamethoxam: appartiene alla famiglia chimica dei neonicotinoidi; è un antagonista dei recettori nicotinici dell'acetilcolina e agisce prevalentemente per ingestione, dimostrando una notevole efficacia contro insetti ad apparato boccale pungente, succhiante e masticatore. Il principio attivo è dotato di sistemia ascendente e viene rapidamente assorbito dall'apparato fogliare.
chlorantraniliprole: appartiene alla famiglia chimica delle antranilammidi. Il prodotto mobilita le riserve di calcio a livello del sistema muscolare delle larve di insetti compromettendone la funzionalità. Agisce prevalentemente per ingestione, ma anche per contatto provocando la paralisi e la successiva morte dell'insetto.

Modalità e dosi d'impiego

VITE:
Lepidotteri: epoca e frequenza di applicazione devono fare riferimento alle catture con trappole feromoniche o alle soglie di intervento raccomandate. Applicare all'inizio del volo o ad inizio ovodeposizione
Cicaline:
Trattare ad inizio infestazione.

Effettuare 1 solo trattamento per anno.

PESCO, NETTARINE ed ALBICOCCO:
Lepidotteri: epoca e frequenza di applicazione devono fare riferimento alle catture con trappole feromoniche o alle soglie di intervento raccomandate.
Afidi: applicare ad inizio infestazione.

Effettuare 1-2 trattamenti a distanza di 14 giorni.
Non superare il numero massimo di 2 trattamenti per anno

Colture	Parassiti	Dose g/hl	Dose g/ha*
VITE	Lepidotteri (*Eupoecilia ambiguella, Lobesia botrana*)	20	200-250
	Cicaline (*Empoasca flavescens, Empoasca vitis, Scaphoideus titanus, Metcalfa pruinosa*)		
PESCO, (incluse nettarine ed ibridi simili), ALBICOCCO	Lepidotteri (*Grapholita molesta, Anarsia lineatella*)	20	250
	Afidi (*Myzus persicae, Brachycaudus helichrysi, Hyalopterus pruni*)		

* indipendentemente dai volumi di acqua impiegati per la distribuzione si raccomanda di rispettare le dosi massime di prodotto per ettaro indicate in tabella per ciascuna coltura.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 2 5 NOV. 2011

syngenta.

Fitotossicità: il prodotto è generalmente selettivo per le colture indicate in etichetta; nel caso di varietà poco diffuse o di recente introduzione, si consiglia di effettuare saggi su superfici ridotte prima di estendere il trattamento ad aree più vaste.

Preparazione e applicazione: agitare bene prima dell'uso. Riempire la botte o il serbatoio d'acqua per metà ed aggiungere direttamente il prodotto. Completare il riempimento mantenendo in agitazione la miscela. Agitare anche durante l'applicazione.

Compatibilità: il prodotto è compatibile con gli insetticidi e fungicidi di più comune impiego. In caso di miscela estemporanea con altri formulati, effettuare comunque preventivamente un test di compatibilità.

Avvertenze: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 14 giorni prima della raccolta per pesco, (incluse nettarine ed ibridi simili), albicocco e per la vite destinata alla produzione di uve da tavola, 30 giorni per la vite destinata alla produzione di uve da vino.

PREVENZIONE E GESTIONE DELLA RESISTENZA:
Secondo la classificazione dell'IRAC (Insecticide Resistance Action Committee), il thiamethoxam, attivo contro afidi e cicaline, appartiene al gruppo 4a (antagonista dei recettori nicotinici dell'acetilcolina) e il chlorantraniliprole, attivo contro i lepidotteri, appartiene al gruppo 28 (modulatore dei recettori rianodinici). Al fine di impedire o ritardare l'insorgenza e lo sviluppo di resistenze agli insetticidi, le linee guida dell'IRAC raccomandano l'utilizzo di prodotti aventi diverso modo d'azione su generazioni consecutive dello stesso parassita, unitamente all'impiego di mezzi di controllo agronomico e biologico.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali
Non applicare con i mezzi aerei
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso
Operare in assenza di vento
Da non vendersi sfuso
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 2 5 NOV. 2011

syngenta.

LUZINDO ™

Insetticida per vite, pesco, nettarine ed albicocco
Granuli idrodisperdibili

Composizione
100 g di prodotto contengono:

thiamethoxam	g	20
chlorantraniliprole	g	20
coformulanti q.b. a	g	100

Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

PERICOLOSO
PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
Non gettare i residui nelle fognature.
Questo materiale e/o il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Syngenta Crop Protection S.p.A.
Via Gallarate, 139 – MILANO – Tel. 02-33444.1
Stabilimento di produzione:
SYNGENTA CROP PROTECTION MONTHEY SA – Monthey (Svizzera)
Registrazione Ministero della Salute n. del

Partita n. vedi corpo della confezione ***g 100***

Altri stabilimenti di produzione:
SYNGENTA India Limited, Santa Monica Works, Corlim, Ilhas-Goa (India)
Gowan Milling, 12300 E. County 8th Street, Yuma, Arizona (USA)
S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A., Via Evangelista Torricelli n. 2, Cotignola (RA)
TORRE S.r.l., Via Pian d'Asso, Torrenieri (fraz. di Montalcino - SI)

Stabilimenti di confezionamento:
SYNGENTA AGRO S.A. – Porrino (Spagna)
S.I.P.C.A.M. S.p.A., Salerano S/Lambro (LO)

TM marchio di una società del Gruppo Syngenta

Prima dell'uso leggere il foglio illustrativo

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Il contenitore non può essere riutilizzato

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 2 5 NOV. 2011

12A00244

DECRETO 25 novembre 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Dedicate».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

VISTO l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

VISTO il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'articolo 4, comma 1, concernente "condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato I";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all' immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 80 concernente "Misure transitorie";

VISTI i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

VISTI il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento di adeguamento al progresso tecnico e scientifico n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

VISTA la domanda del 25 novembre 2009 e successiva integrazione del 26 gennaio 2010, presentata dall'Impresa Bayer CropScience Srl con sede legale in Milano, Viale Certosa 130, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato DEDICATE contenente le sostanze attive trifloxystrobin e tebuconazolo;

VISTE le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute e l'Università degli Studi di Milano - MURCOR, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo 194/95;

VISTO il decreto del 26 novembre 2003 di inclusione della sostanza attiva trifloxystrobin, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194, fino al 30 settembre 2013, in attuazione della direttiva 2003/68/CE della Commissione dell'11 luglio 2003;

VISTO il decreto del 31 agosto 2009 di inclusione della sostanza attiva tebuconazolo, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194, fino al 31 agosto 2019, in attuazione della direttiva 2008/125/CE della Commissione 19 dicembre 2008;

VISTA la valutazione della sopra citata Università in merito alla documentazione tecnico – scientifica presentata dall'Impresa medesima a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;

VISTO il parere della Commissione consultava per i prodotti fitosanitari del 14 settembre 2011 in merito alla tematica "Metaboliti nelle acque di falda";

VISTA la nota dell'Ufficio in data 11 ottobre 2011, successive integrazioni e modifiche del 26 ottobre e 16 novembre 2011, con la quale è stata richiesta la documentazione per il completamento dell'iter autorizzativo ed inoltre, sulla base del sopra richiamato parere della Commissione consultiva, di dati tecnico-scientifici aggiuntivi al fine di un raffinamento della valutazione del rischio di percolamento in falda di alcuni metaboliti, da presentarsi in due fasi successive di cui la prima entro il termine di 6 mesi dalla data del presente decreto;

VISTE le note trasmesse in data 21 ottobre e 21 novembre 2011 dall'Impresa medesima in risposta alle suddette richieste;

RITENUTO di autorizzare il prodotto DEDICATE fino al 31 agosto 2019 data di scadenza dell'iscrizione in allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 della sostanza attiva tebuconazolo, fatta salva la presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi nel termine sopra indicato;

VISTO il versamento effettuato ai sensi del D.M. 19 luglio 1999.

D E C R E T A

L'Impresa Bayer CropScience Srl con sede legale in Milano, Viale Certosa 130 è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato DEDICATE con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 agosto 2019, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva tebuconazolo nell'Allegato I.

La succitata impresa è tenuta alla presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi di cui in premessa nel termine ivi specificato.

E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 125-250-500-750 e litri 1-2-3-5.

Il prodotto in questione è

- preparato negli stabilimenti delle Imprese: S.T.I. - Solfotecnica Italiana S.p.A. – Cotignola (RA); SIPCAM S.p.A. – Salerano sul Lambro (LO);

- importato in confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti delle Imprese estere: Bayer S.A.S.– Marle sur Serre (Francia); Bayer S.A.S. – Villefranche (Francia); Bayer CropScience AG – Dormagen (Germania),

- formulato negli stabilimenti sopracitati e confezionato presso lo stabilimento**:** Bayer CropScience S.r.l. – Filago (BG).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 14938.

E' approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegato fac-simile dell'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 2011

Il direttore generale: BORRELLO

DEDICATE®

Fungicida sistemico e mesostemico
SOSPENSIONE CONCENTRATA (SC)

DEDICATE®
Composizione
100 g di Dedicate contengono:
9,09 g (100 g/l) di trifloxystrobin puro
18,18 g (200 g/l) di tebuconazolo puro
coformulanti quanto basta a 100 g

Contiene trifloxystrobin: può provocare una reazione allergica

NOCIVO

FRASI DI RISCHIO
Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Non gettare i residui nelle fognature. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. – Viale Certosa 130 – 20156 Milano – Tel. 02/3972.1
Officine di produzione e confezionamento:
Bayer S.A.S.– Marle sur Serre (Francia)
Bayer S.A.S. – Villefranche (Francia)
Bayer CropScience AG – Dormagen (Germania)
S.T.I. - Solfotecnica Italiana S.p.A. – Cotignola (RA)
SIPCAM S.p.A. – Salerano sul Lambro (LO)
Officina di confezionamento: Bayer CropScience S.r.l. – Filago (BG)
Registrazione del Ministero della Salute n° del
Contenuto netto: 125-250-500-750 ml; 1-2-3-5 L
Partita n.:
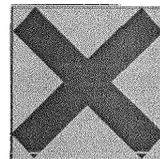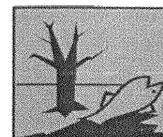
Prescrizioni supplementari
Lavare tutto l'equipaggiamento di protezione dopo l'impiego. Evitare che donne in età fertile utilizzino il formulato o siano ad esso professionalmente esposte. Segnalare con appositi cartelli il divieto di accesso nell'area trattata mantenendo tale divieto per 48 ore dopo l'applicazione del prodotto.
Per proteggere le acque sotterranee non applicare su suoli contenenti una percentuale di sabbia superiore all'80% e, comunque nelle aree vulnerabili identificate ai sensi dell'art.93 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
TRIFLOXYSTROBIN 9,09%,TEBUCONAZOLO 18,18%; le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
TRIFLOXYSTROBIN
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Sintomi aspecifici e rilevati solo su animali da laboratorio con surdosaggi.
TEBUCONAZOLO
Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale.
Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimento di alte dosi.
Sono possibili necrosi renale tubulare acuta e necrosi epatica attribuibili ad un meccanismo immunoallergico.
In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC.
Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore.
Terapia: sintomatica.
Consultare un Centro antiveleni.

ISTRUZIONI PER L'USO
TAPPETI ERBOSI: contro Marciume rosa invernale (*Monographella nivalis)*, Macchia a forma di dollaro (*Sclerotinia homeocarpa)*, Macchia bruna (*Rhizoctonia solani)* e Antracnosi (*Colletotrichum graminicola)* trattare alla dose di 1.0 L/ha, utilizzando 500 L/ha di acqua. Effettuare il trattamento intervenendo preventivamente o alla comparsa dei primi sintomi e successivamente con un intervallo di 28 giorni in funzione dell'andamento epidemico. Sono possibili fino a 2 trattamenti per anno.

Attenzione
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta é condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del....2 5 NOV. 2011

Non applicare con i mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Operare in assenza di vento.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.

® marchio registrato

19/10/2011

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 25 NOV. 2011

12A00245

DECRETO 25 novembre 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario per piante ornamentali e da fiore in appartamento, balcone e giardino domestico denominato «Calypso Plus».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

VISTO l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

VISTO il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 80 concernente "Misure transitorie";

VISTI i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

VISTI il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento di adeguamento al progresso tecnico e scientifico n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

VISTA la domanda del 27 ottobre 2008 presentata dall'Impresa Bayer CropScience Srl con sede legale in Milano, Viale Certosa 130 diretta ad ottenere l'autorizzazione del prodotto fitosanitario per piante ornamentali e da fiore in appartamento, balcone e giardino domestico denominato T&M AE.
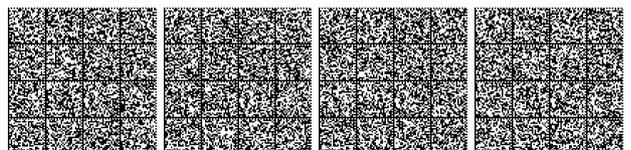
VISTO il decreto del 17 febbraio 2005, di attuazione della direttiva 2004/99/CE, che ha iscritto nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 la sostanza attiva thiacloprid, fino al 31 dicembre 2014, ora approvata con regolamento (CE) 540/2011 alle medesime condizioni della citata direttiva;

VISTO il decreto del 26 aprile 2007, di attuazione della direttiva 2007/5/CE, che ha iscritto nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 la sostanza attiva metiocarb, fino al 30 settembre 2017, ora approvata con regolamento (CE) 540/2011 alle medesime condizioni della citata direttiva;

VISTE le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute e l'Università di Pisa per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo 194/95;

VISTA la valutazione dell'Istituto sopra citato in merito alla documentazione tecnico – scientifica presentata dall'Impresa Bayer CropScience Srl a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;

VISTA la nota dell'Ufficio in data 27 settembre 2011 con la quale è stata richiesta la documentazione di completamento dell'iter autorizzativo;

VISTA la nota pervenuta in data 14 ottobre 2011 da cui risulta che l'Impresa medesima ha presentato la documentazione di completamento dell'iter autorizzativo ed ha comunicato di voler variare la denominazione del prodotto in CALYPSO PLUS;

RITENUTO di autorizzare il prodotto medesimo fino al 30 settembre 2017 data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva metiocarb a norma del regolamento (CE) 1107/2009;

VISTO il versamento effettuato ai sensi del D.M. 19 luglio 1999.

D E C R E T A

L'Impresa Bayer CropScience Srl con sede legale in Milano, Viale Certosa 130, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario per piante ornamentali e da fiore in appartamento, balcone e giardino domestico denominato CALYPSO PLUS con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 30 settembre 2017, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva metiocarb a norma del regolamento (CE) 1107/2009.
E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardante le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 200-250-300-400-500-600

Il prodotto in questione è
- preparato nello stabilimento dell'Impresa TOSVAR Srl in Pozzo d'Adda (MI);
- formulato nello stabilimento sopra indicato e confezionato presso lo stabilimento dell'Impresa Bayer CropScience Srl in Filago (BG).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 14763/PPO.

E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'allegato fac-simile dell'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 2011

Il direttore generale: Borrello

CALYPSO® PLUS

Insetticida sistemico per piante ornamentali e da fiore in appartamento, balcone e giardino domestico.
AEROSOL

CALYPSO® PLUS
COMPOSIZIONE
100 g di Calypso Plus contengono:
0,025 g di thiacloprid puro
0,05 g di methiocarb puro
solventi e propellenti quanto basta a 100.

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO
Estremamente infiammabile. Irritante per gli occhi e la pelle. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare. Non respirare gli aerosoli.
Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni.
Usare soltanto in luogo ben ventilato.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - V.le Certosa 130 - 20156 Milano - Tel. 02/3972.1
Officina di produzione e confezionamento:
TOSVAR S.r.l. Pozzo d'Adda (MI)
Officina di confezionamento: Bayer CropScience S.r.l. – Filago (BG)

ESTREMAMENTE INFIAMMABILE

PRODOTTO FITOSANITARIO PER PIANTE ORNAMENTALI
Registrazione Ministero della Salute n. /PPO del
Contenuto netto: ml 200-250-300- 400-500-600
Partita n.
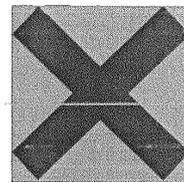
Recipiente sotto pressione; proteggere dai raggi solari e non esporre ad una temperatura superiore ai 50° C. Non perforare né bruciare neppure dopo l'uso. Non vaporizzare su una fiamma o su un corpo incandescente. Conservare al riparo da qualsiasi fonte di combustione. Non erogare il prodotto in prossimità di una fiamma o di un apparecchio elettrico in funzione. Non contiene gas propellenti ritenuti dannosi per l'ozono. Evitare un uso eccessivo od improprio.

Prescrizioni supplementari
Conservare nel contenitore originale, ben chiuso, in luogo inaccessibile ai bambini, lontano da alimenti, mangimi e bevande. Evitare sia l'inalazione che ogni tipo di contatto diretto. In caso di contaminazione è consigliabile, come primo intervento, lavare abbondantemente la parte contaminata. In caso di ingestione accidentale o di malessere conseguente l'esposizione, si consiglia di consultare il medico mostrando l'etichetta del prodotto utilizzato. Se il prodotto è applicato in ambienti chiusi, ventilare l'ambiente dopo l'applicazione.
Da non impiegarsi in agricoltura o su piante comunque destinate all'alimentazione.
Dopo l'uso, non disperdere né il contenitore né l'eventuale contenuto residuo nell'ambiente. Non riutilizzare il contenitore. Non nebulizzare nell'ambiente. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque.
Tossico per le api e gli artropodi utili. Non trattare in fioritura. Per i trattamenti all'aperto, si raccomanda di effettuare l'applicazione nelle ore più fresche, preferendo le ore serali. Non applicare in presenza di vento. Evitare l'irrorazione delle zone circostanti la vegetazione. Evitare il gocciolamento e pulire le superfici eventualmente contaminate dall'applicazione.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: 0,025 % di Thiacloprid puro; 0,05 % di Methiocarb puro le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
THIACLOPRID - In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
METIOCARB - Sintomi: inibitore dell'acetilcolinesterasi con la quale forma un legame labile che, determinando una facile regressione della sintomatologia, può indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione. Sintomi muscarinici: disturbi dell'accomodazione, ambliopia, miosi, lacrimazione; scialorrea e

broncorrea con broncospasmo: vomito, diarrea, bradicardia. Sintomi nicotinici: tremori e fibrillazioni muscolari, convulsioni, ipertensione, tachicardia, paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircolatorio.
Terapia: atropina.
Controindicazioni: ossime.
Terapia sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.
Terapia: sintomatica
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

ISTRUZIONI PER L'USO

Calypso Plus è un insetticida sistemico e pronto all'uso ideale per la protezione di piante ornamentali e da fiore, di tipo arbustivo ed erbaceo, annuali e perenni, coltivate in appartamento, balcone e in giardino domestico, per la protezione dai seguenti patogeni:
Afidi *(Macrosiphum sp, Aphis gossypii)*, **Cocciniglie** (*Pseudococcus citri*), **Metcalfa** (*Metcalfa pruinosa*), **Lepidotteri** *(Agrotis sp, Epichoristodes acerbella, Cacyreus marshalli, Chrysodeixis sp., Mamestra sp.)*, **Aleurodidi** (*Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum*).
Effettuare una prima applicazione all'inizio dell'infestazione; ripetere l'applicazione dopo 7-14 giorni (massimo 2 applicazioni all'anno).
Agitare il prodotto prima dell'uso. Applicare il prodotto fino a completa copertura della pianta, visibile come un film lucido sulle foglie, evitando il gocciolamento e avendo cura di bagnare sia la pagina superiore che quella inferiore delle foglie.
Tenere l'erogatore in posizione verticale ad una distanza di 40-50 cm dalla pianta trattata e premere per 4-5 secondi e poi ripetere. Applicare il prodotto su piante ben irrigate e non direttamente esposte al sole durante l'irrorazione.

Fitotossicità:
Si consiglia di non spruzzare direttamente su fiori aperti e delicati come quelli di Dipladenia. Dato l'ampio numero e la continua introduzione di nuove varietà di colture floricole ed ornamentali con diverse sensibilità, si consiglia di effettuare saggi preliminari su piccole superfici.

Compatibilità: il prodotto si impiega da solo.

Attenzione. Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Conservare al riparo dal gelo.

®marchio registrato
14.10.11

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 25 NOV. 2011

12A00246

DECRETO 30 novembre 2011.

Revoca dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva fenbutatin ossido ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3 del decreto del Ministero della salute 5 maggio 2011 relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 tra le quali è compresa la sostanza attiva stessa.

IL DIRETTORE GENERALE

PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

VISTO l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

VISTO il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 80 concernente "misure transitorie";

VISTI i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

VISTI il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

VISTO il decreto ministeriale 5 maggio 2011 di recepimento della direttiva 2011/30/UE della Commissione del 7 marzo 2011 relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 tra le quali è compresa la sostanza attiva fenbutatin ossido e alla modifica della decisione 2008/934/CE, come aggiornata dalla decisione 2010/455/UE, con conseguente cancellazione della medesima sostanza dall'allegato alla decisione 2008/934/CE;

VISTO l'articolo 3, comma 2, del citato decreto ministeriale 5 maggio 2011, che stabilisce per i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti fenbutatin ossido la presentazione al Ministero della salute entro il 31 maggio 2011, in alternativa:

a) di un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,
b) dell'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del sopraccitato decreto;

VISTO l'articolo 3, comma 3 del citato decreto ministeriale 5 maggio 2011, secondo il quale le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva fenbutatin ossido non aventi i requisiti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del medesimo decreto si intendono revocate a decorrere dall'1 dicembre 2011;

RILEVATO che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto non hanno ottemperato a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 5 maggio 2011 nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

RITENUTO di dover procedere alla revoca dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, contenenti la sostanza attiva fenbutatin ossido ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del citato decreto ministeriale 5 maggio 2011;

DECRETA

Sono revocati a decorrere dall'1 dicembre 2011 i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva fenbutatin ossido riportati nell'allegato al presente decreto, conformemente a quanto disposto dall'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 5 maggio 2011.

La commercializzazione, da parte dei titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari e dei quantitativi regolarmente prodotti fino al momento della revoca ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del citato decreto 5 maggio 2011, nonché la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati dei prodotti fitosanitari revocati riportati nell'allegato al presente decreto è consentita per 8 mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fino al 30 luglio 2012. L'utilizzo di detti prodotti è invece consentito per 12 mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fino al 30 novembre 2012.

I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari riportati nell'allegato del presente decreto sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle Imprese interessate e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Elenco di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva **fenbutatin ossido**, la cui autorizzazione è revocata a decorrere dall'1 dicembre 2011 ai sensi del decreto ministeriale 5 maggio 2011 di recepimento della direttiva 2011/30/UE della Commissione del 7 marzo 2011:

	N. reg.	Prodotto	Data reg.	Impresa
1.	012002	ACARPLUS	23/03/2004	Agriphar S.A.
2.	011895	FERSEN	17/02/2004	Agrowin Biosciences S.r.l.
3.	009453	MITRUS	30/12/1997	Cerexagri Italia S.r.l.
4.	008450	AZOM	16/11/1993	Chemia S.p.A.
5.	012348	RANDOM	17/11/2004	Chemia S.p.A.
6.	012400	SOLARIS 500	24/12/2004	Chemia S.p.A.
7.	013014	SLAON	01/03/2006	Gowan italia S.p.A.
8.	005644	RESTANOX	06/12/1983	Isagro S.p.A.
9.	012076	VICTRIX	30/03/2004	Nufarm Italia S.r.l.
10	012591	STUCAS 50	30/06/2005	Rocca Frutta S.r.l.
11	011023	SOLARIS	31/12/2001	Scam S.p.A.
12	010646	SPIKE	06/12/2000	Scam S.p.A.
13	010397	TICKET-SC	22/03/2000	Scam S.p.A.
14	011049	VICTRIX-SC	23/10/2001	Scam S.p.A.
15	009718	JOLLY	03/08/1998	Sipcam S.p.A.

12A00247

DECRETO 30 novembre 2011.

Revoca dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva exitiazox ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3 del decreto del Ministero della salute 26 maggio 2011 relativo all'iscrizione della sostanza attiva stessa nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

VISTO l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

VISTO il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 80 concernente "misure transitorie";

VISTI i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

VISTI il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

VISTO il decreto ministeriale 26 maggio 2011 di recepimento della direttiva 2011/46/UE della Commissione del 14 aprile 2011 relativa all'iscrizione della sostanza attiva exitiazox nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; e alla modifica della decisione 2008/934/CE, come aggiornata dalla decisione 2010/455/UE, con conseguente cancellazione della medesima sostanza dall'allegato alla decisione 2008/934/CE;

VISTO l'articolo 3, comma 2, del citato decreto ministeriale 26 maggio 2011, che stabilisce per i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti exitiazox la presentazione al Ministero della salute entro il 31 maggio 2011, in alternativa:

a) di un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,

b) dell'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del sopraccitato decreto;

VISTO l'articolo 3, comma 3 del citato decreto ministeriale 26 maggio 2011, secondo il quale le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva exitiazox non aventi i requisiti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del medesimo decreto si intendono revocate a decorrere dall'1 dicembre 2011;

RILEVATO che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto non hanno ottemperato a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 26 maggio 2011 nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

RITENUTO di dover procedere alla revoca dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, contenenti la sostanza attiva exitiazox ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del citato decreto ministeriale 26 maggio 2011;

DECRETA

Sono revocati a decorrere dall'1 dicembre 2011 i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva exitiazox riportati nell'allegato al presente decreto, conformemente a quanto disposto dall'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 26 maggio 2011.

La commercializzazione, da parte dei titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari e dei quantitativi regolarmente prodotti fino al momento della revoca ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del citato decreto 5 maggio 2011, nonché la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati dei prodotti fitosanitari revocati riportati nell'allegato al presente decreto è consentita per 8 mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fino al 30 luglio 2012. L'utilizzo di detti prodotti è invece consentito per 12 mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fino al 30 novembre 2012.

I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari riportati nell'allegato del presente decreto sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle Imprese interessate e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Elenco di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva **exitiazox**, la cui autorizzazione è revocata a decorrere dall'1 dicembre 2011 ai sensi del decreto ministeriale 26 maggio 2011 di recepimento della direttiva 2011/46/UE della Commissione del 14 aprile 2011:

	N. reg.	Prodotto	Data reg.	Impresa
1.	011283	EGRIM 10 WP	12/04/2002	Agrim S.r.l.
2.	011322	ACARTOX	09/05/2002	Agriphar S.A.
3.	013497	MASK	15/11/2006	Agrochimica S.p.A.
4.	010746	HEXY	12/03/2001	Agrowin Biosciences S.r.l.
5.	011149	EXIT	08/01/2002	Europhyto Technology Serving Agriculture S.r.l.
6.	010681	CRIMSON	22/01/2001	Green Ravenna S.r.l.
7.	010754	TIACAR	19/03/2001	Guaber S.r.l.
8.	012615	ACARICIDA SPRAY	06/11/2006	Guaber S.r.l.
9.	010466	GIUTURNA	19/04/2000	Nufarm Italia S.r.l.
10	013118	ACARMAG	28/08/2006	Prochimag Italia S.r.l.
11	011082	VITTORIA 10 PB	09/11/2001	Rocca Frutta S.r.l.
12	012124	ARACNEL	06/09/2004	Scam S.p.a.
13	014087	SEPRACAR WP	05/12/2007	Sepran s.a.s.
14	008048	MATACAR NEW	08/04/1992	Sipcam S.p.A.
15	010967	RAGNOSTOP	18/06/2001	Sivam S.p.A.
16	011137	ACARKILL	08/01/2002	Sivam S.p.A.
17	012351	AKARTEC 100	27/01/2005	Tecniterra S.r.l.

12A00248

DECRETO 30 novembre 2011.

Revoca dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva metaldeide ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3 del decreto del Ministero della salute 9 giugno 2011 relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 tra le quali è compresa la sostanza attiva stessa.

IL DIRETTORE GENERALE

PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

VISTO l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

VISTO il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 80 concernente "misure transitorie";

VISTI i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

VISTI il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

VISTO il decreto ministeriale 9 giugno 2011 di recepimento della direttiva 2011/54/UE della Commissione del 20 aprile 2011 relativa all'iscrizione dellla sostanza attiva metaldeide nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e alla modifica della decisione 2008/934/CE, come aggiornata dalla decisione 2010/455/UE*,* con conseguente cancellazione della medesima sostanza dall'allegato alla decisione 2008/934/CE;

VISTO l'articolo 3, comma 2, del citato decreto ministeriale 9 giugno 2011, che stabilisce per i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti metaldeide la presentazione al Ministero della salute entro il 31 maggio 2011, in alternativa:

a) di un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,

b) dell'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del sopraccitato decreto;

VISTO l'articolo 3, comma 3 del citato decreto ministeriale 9 giugno 2011, secondo il quale le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva metaldeide non aventi i requisiti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del medesimo decreto si intendono revocate a decorrere dall'1 dicembre 2011;

RILEVATO che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto non hanno ottemperato a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 9 giugno 2011 nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

RITENUTO di dover procedere alla revoca dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, contenenti la sostanza attiva metaldeide ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del citato decreto ministeriale 9 giugno 2011;

DECRETA

Sono revocati a decorrere dall'1 dicembre 2011 i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva metaldeide riportati nell'allegato al presente decreto, conformemente a quanto disposto dall'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 9 giugno 2011.

La commercializzazione, da parte dei titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari e dei quantitativi regolarmente prodotti fino al momento della revoca ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del citato decreto 9 giugno 2011, nonché la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati dei prodotti fitosanitari revocati riportati nell'allegato al presente decreto è consentita per 8 mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fino al 30 luglio 2012. L'utilizzo di detti prodotti è invece consentito per 12 mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fino al 30 novembre 2012.

I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari riportati nell'allegato del presente decreto sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle Imprese interessate e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Elenco di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva **metaldeide**, la cui autorizzazione è revocata a decorrere dall'1 dicembre 2011 ai sensi del decreto ministeriale 9 giugno 2011 di recepimento della direttiva 2011/54/UE della Commissione del 20 aprile 2011:

	N. reg.	Prodotto	Data reg.	Impresa
1.	010774	METADION	11/04/2001	Argchemical s.n.c.
2.	002671	LIMATOX	18/10/1977	Diachem S.p.A.
3.	010903	DUECI LUMACHICIDA HELIX	07/05/2001	Guaber S.r.l.
4.	004792	ELITAN ESCA	26/04/1982	Guaber S.r.l.
5.	004791	ELITAN ORTO	26/04/1982	Guaber S.r.l.
6.	010835	ELITAN P.M.	11/04/2001	Guaber S.r.l.
7.	004793	LUMACHENE	26/04/1982	Guaber S.r.l.
8.	005977	LUMACHICIDA BIMEX	19/07/1984	Guaber S.r.l.
9.	002703	LIMACIR	08/06/1978	Isagro S.p.A.
10.	009640	SNAIL FF	14/05/1998	New agri S.r.l.
11.	008081	DEADLINE	16/06/1992	Siapa S.r.l.
12.	002334	SILLIM A	05/10/1976	Siapa S.r.l.
13.	002367	LIMASIVAM	13/12/1976	Sivam S.p.A.
14.	005186	LIMASIVAM M	01/02/1983	Sivam S.p.A.
15.	005521	ESCANEX PS	27/01/1984	Tecniterra S.r.l.

12A00249

DECRETO 14 dicembre 2011.

Proroga dell'autorizzazione di alcuni prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva dimetomorf aventi scadenza entro il 18 dicembre 2011.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

VISTO l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

VISTO il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 80 concernente "misure transitorie";

VISTI i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

VISTI il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

VISTI i decreti con i quali i prodotti fitosanitari riportati nella tabella allegata al presente decreto sono stati autorizzati ad essere immessi in commercio;

VISTO il decreto ministeriale 31 luglio 2007 di recepimento della direttiva della Commissione 2007/25/CE del 23 aprile 2007, relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive tra le quali la sostanza attiva dimetomorf; nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, ora considerate approvate ai sensi del Regolamento (CE) 1107/2009 come disposto dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 e successive modifiche;

CONSIDERATO che il succitato decreto di recepimento definisce specifiche modalità e scadenze di attuazione per gli adeguamenti dei prodotti fitosanitari alle condizioni di iscrizione della sostanza attiva componente dimetomorf;

CONSIDERATO che sono state presentate le istanze di adeguamento dei prodotti fitosanitari a base di dimetomorf alle condizioni fissate per l'iscrizione della medesima sostanza attiva in allegato I del D.l.vo 194/95 e la relativa documentazione tecnico scientifica per le previste verifiche di rispondenza alle condizioni di iscrizione della sostanza stessa e di completezza della relativa documentazione di cui all'allegato II del sopra indicato D.l.vo 194/95;

CONSIDERATO che a seguito di riesame della documentazione presentata dall'Impresa titolare dei prodotti fitosanitari a base di sostanza attiva dimetomorf e, attualmente, agli atti di questa Amministrazione, sono emerse incongruenze;

CONSIDERATO, pertanto, che per completare i dovuti accertamenti in merito, è essenziale richiedere all'Impresa interessata i necessari chiarimenti**;**

CONSIDERATO che occorre concedere all'Impresa stessa un congruo termine per fornire i chiarimenti, indispensabili al superamento delle incongruenze rilevate;

TENUTO CONTO che le autorizzazioni di cui all'allegato elenco sono in scadenza e che si rende, pertanto, necessario assicurare nel contempo la continuità delle stesse, fino alla conclusione dei suddetti accertamenti;

RITENUTO di dover prorogare la validità delle autorizzazioni di cui all'allegato elenco al 31 gennaio 2012, al fine di acquisire dall'Impresa interessata gli elementi utili a chiarire le suddette incongruenze rilevate;

DECRETA

Sono prorogate al 31 gennaio 2012 le autorizzazioni all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari riportati nella tabella allegata, registrati al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata, contenenti la sostanza attiva dimetomorf.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa all'impresa interessata.

Roma, 14 dicembre 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva dimetomorf prorogati al 31 gennaio 2012

	Reg. n.	Prodotto	Data Reg.ne	Impresa
1.	012199	FEUDO MZ	14/12/2006	MAKHTESHIM AGAN ITALIA S.r.l
2.	012200	FEUDO R	18/12/2006	MAKHTESHIM AGAN ITALIA S.r.l
3.	013784	STINGS MZ	03/07/2007	MAKHTESHIM AGAN ITALIA S.r.l
4.	013785	QUANTUM MZ	03/07/2007	MAKHTESHIM AGAN ITALIA S.r.l
5.	013786	QUANTUM R	03/07/2007	MAKHTESHIM AGAN ITALIA S.r.l
6.	013787	STINGS R	03/07/2007	MAKHTESHIM AGAN ITALIA S.r.l

12A00250
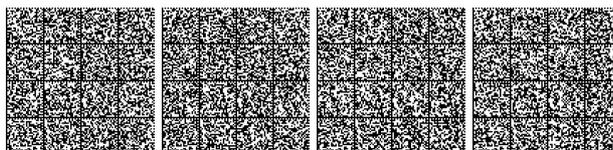
DECRETO 28 dicembre 2011.

Proroga dei prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive inserite negli allegati alle decisioni 2008/934/CE e 2008/941/CE della Commissione europea, successivamente iscritte nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 e considerate approvate ai sensi del Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio.

IL DIRETTORE GENERALE

PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

VISTO l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

VISTO il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 80 concernente "misure transitorie";

VISTI i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

VISTI il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

VISTI i decreti ministeriali di recepimento delle direttive della Commissione Europea di iscrizione, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, delle sostanze attive riportate nella tabella allegata al presente decreto e la conseguente cancellazione delle medesime dagli allegati alle decisioni 2008/934/CE, 2008/941/CE della Commissione Europea;

CONSIDERATO che le Imprese titolari dei prodotti fitosanitari attualmente autorizzati, contenenti le sostanze attive riportate nella tabella allegata al presente decreto, hanno presentato la relativa documentazione stabilita dai rispettivi decreti di recepimento delle direttive di iscrizione;

CONSIDERATO che per i prodotti fitosanitari, contenenti le sostanze attive di cui trattasi, attualmente autorizzati fino al 31 dicembre 2011, è necessario completare le ulteriori verifiche amministrative in corso;

RITENUTO di prorogare fino al 30 giugno 2012 l'efficacia delle autorizzazioni all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive in questione, al fine di completare le suddette verifiche;

DECRETA

Sono prorogate, al 30 giugno 2012, fatti salvi gli esiti delle verifiche di cui in premessa, le autorizzazioni all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari con scadenza fissata al 31 dicembre 2011 contenenti le sostanze attive riportate nella tabella allegata al presente decreto.

IL presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul portale del Ministero della salute www.salute.gov.it nell'area tematica dedicata ai prodotti fitosanitari.

Roma, 28 dicembre 2011

Il direttore generale: BORRELLO
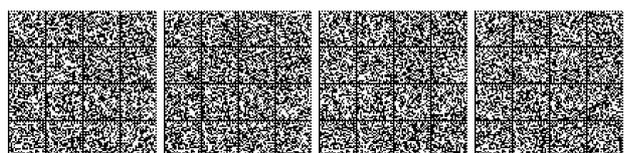
ALLEGATO

Elenco delle sostanze attive inserite negli allegati alle decisioni 2008/934/CE e 2008/941/CE della Commissione Europea, successivamente iscritte nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 e considerate approvate ai sensi del Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

	Sostanza attiva	**Decreto ministeriale**	**Direttiva di iscrizione**
1.	Fenbuconazole	26/2/2011	2010/87/UE
2.	Pyridaben	16/2/2011	2010/90/UE
3.	1-Decanol	5/5/2011	2011/33/UE
4.	6-Benzyladenine	24/2/2011	2011/1/UE
5.	Azadirachtin	26/5/2011	2011/44/UE
6.	Bromadiolone	26/5/2011	2011/48/UE
7.	Bupirimate	21/4/2011	2011/25/UE
8.	Carboxin	9/6/2011	2011/52/UE
9.	Clethodim	21/4/2011	2011/21/UE
10.	Cycloxydim	18/3/2011	2011/4/UE
11.	Cyproconazole	26/5/2011	2011/56/UE
12.	Dazomet	9/6/2011	2011/53/UE
13.	Diclofop	26/5/2011	2011/45/UE
14.	Dithianon	26/5/2011	2011/41/UE
15.	Dodine	18/3/2011	2011/9/UE
16.	Etridiazole	5/5/2011	2011/29/UE
17.	Fenazaquin	26/5/2011	2011/39/UE
18.	Fenoxycarb	21/4/2011	2011/20/UE
19.	Flutriafol	26/5/2011	2011/42/UE
20.	Hexythiazox	26/5/2011	2011/46/UE
21.	Hymexazol	18/3/2011	2011/5/UE
22.	Isoxaben	19/5/2011	2011/32/UE
23.	Metaldehyde	9/6/2011	2011/54/UE
24.	Myclobutanil	24/2/2011	2011/2/UE
25.	Pencycuron	26/5/2011	2011/49/UE
26.	Tau-Fluvalinate	21/4/2011	2011/19/UE
27.	Tebufenozide	24/6/2011	2011/60/UE
28.	Zolfo calcico (Calcium polysulphide)	26/5/2011	2011/43/UE

12A00251

DECRETO 28 dicembre 2011.

Modifica della scadenza di ri-registrazione di alcuni prodotti fitosanitari, a base di lambda cialotrina ai sensi del decreto ministeriale 30 dicembre 2010 in attuazione della direttiva 2010/77/UE.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

VISTO l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

VISTO il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 80 concernente "misure transitorie";

VISTI i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

VISTI il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

VISTI i decreti di autorizzazione all'immissione in commercio secondo i principi uniformi e all'impiego dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto;

VISTI inoltre i decreti di ri-registrazione secondo i principi uniformi di alcuni prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto;

VISTO il decreto ministeriale 30 dicembre 2010 di recepimento della direttiva 2010/77/UE della Commissione del 10 novembre 2010, che indica la scadenza dell'iscrizione in allegato I di alcune sostanze attive tra le quali lambda cialotrina al 31 dicembre 2015;

RITENUTO pertanto di prorogare la ri-registrazione fino al 31 dicembre 2015, data di nuova scadenza dell'approvazione della sostanza attiva lambda cialotrina, dei prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto alle condizioni già definite alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n.194 sulla base del fascicolo conforme all'All. III;

DECRETA

Sono ri-registrati fino al 31 dicembre 2015, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva lambda cialotrina, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto registrati al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata, al presente decreto.

E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'Impresa interessata e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2011

Il direttore generale: BORRELLO
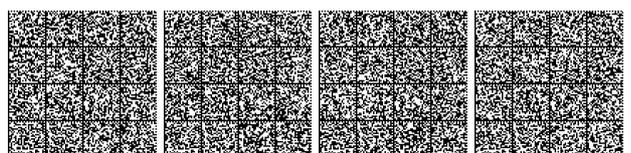
ALLEGATO

Prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva **lamba cialotrina** che prorogano la ri-registrazione alla luce dei principi uniformi fino al **31 dicembre 2015** ai sensi del decreto ministeriale 30 dicembre 2010 di recepimento della direttiva 2010/77/UE della Commissione del 10 novembre 2010.

	N. reg.ne	Nome prodotto	Data reg.ne	Impresa
1.	10944	Karate Zeon	05/06/2001	Syngenta Crop Protection S.p.A.
2.	14195	Kendo With Zeon Tecnology	02/04/2008	Syngenta Crop Protection S.p.A.
3.	12940	Karate With Zeon Tecnology 1,5 CS	27/01/2009	Syngenta Crop Protection S.p.A
4.	14758	Karate With Zeon Tecnology HOBBY	23/10/2009	Syngenta Crop Protection S.p.A

12A00252

DECRETO 28 dicembre 2011.

Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di tiabendazolo, sulla base del dossier A10466C di All. III alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

VISTO l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

VISTO il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 80 concernente "misure transitorie";

VISTI i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

VISTI il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui

prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

VISTO il decreto ministeriale 20 novembre 2001 di recepimento della direttiva 2001/21/CE della Commissione del 5 marzo 2001, relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, tra le quali la sostanza attiva tiabendazolo;
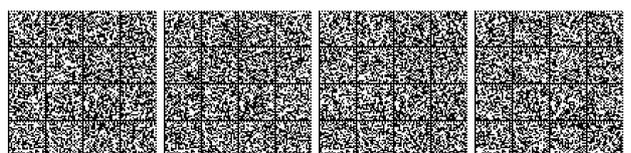
VISTO in particolare, l’articolo 1 del citato decreto ministeriale 20 novembre 2001 che indica il 31 dicembre 2011 quale scadenza dell’iscrizione della sostanza attiva tiabendazolo nell’allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

VISTO il decreto ministeriale 30 dicembre 2010 di recepimento della direttiva 2010/77/UE della Commissione del 10 novembre 2010, che proroga la scadenza dell’iscrizione in allegato I della sostanza attiva tiabendazolo fino al 31 dicembre 2015;

VISTI i decreti di autorizzazione all’immissione in commercio e all’impiego dei prodotti fitosanitari riportati nell’allegato al presente decreto;

VISTE le istanze presentate dall’impresa titolare intese ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi dei prodotti fitosanitari riportati nell’allegato al presente decreto sulla base del fascicolo A10466C conforme all’allegato III del citato decreto legislativo 194/1995, relativo al prodotto fitosanitario di riferimento TECTO SC, presentato dall’impresa Syngenta Crop Protection S.p.A.;

CONSIDERATO che l’Impresa titolare delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui trattasi ha ottemperato a quanto previsto dall’articolo 2, comma 4, del citato decreto 20 novembre 2001, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per la sostanza attiva tiabendazolo;

CONSIDERATO che la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari di cui all’articolo 20 del D.L.vo 17 marzo 1995, n. 194 ha preso atto della conclusione della valutazione del sopracitato fascicolo A10345A, ottenuta dall’ Università degli Studi di Pisa, al fine di ri-registrare i prodotti fitosanitari di cui trattasi fino al 31 dicembre 2015, alle nuove condizioni di impiego;

VISTE le note con le quali l’Impresa titolare delle registrazioni dei prodotti fitosanitari riportati nell’allegato al presente decreto, ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

RITENUTO di ri-registrare fino al 31 dicembre 2015, data di scadenza dell’approvazione della sostanza attiva tiabendazolo, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto alle condizioni definite alla luce dei principi uniformi di cui all’allegato VI del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n.194 sulla base del fascicolo A10466C conforme all’All. III;

VISTI i versamenti effettuati ai sensi del D.M. 9 luglio 1999;

DECRETA

Sono ri-registrati fino al 31 dicembre 2015, data di scadenza dell’approvazione della sostanza attiva tiabendazolo, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto registrati al numero, alla data e a nome dell’impresa a fianco indicata, autorizzati con la composizione, alle condizioni e sulle colture indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.

Sono altresì autorizzate le modifiche indicate per ciascun prodotto fitosanitario riportate in allegato al presente decreto.

E’ fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

L’impresa titolare delle autorizzazioni è tenuta a rietichettare i prodotti fitosanitari non ancora immessi in commercio e a fornire ai rivenditori un fac-simile della nuova etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all’acquirente/utilizzatore finale. È altresì tenuta ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego dei prodotti fitosanitari in conformità alle nuove disposizioni.

E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all’Impresa interessata e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva **tiabendazolo** ri-registrati alla luce dei principi uniformi sulla base del dossier **A10466C** di All. III fino al **31 dicembre 2015** ai sensi del decreto ministeriale 20 novembre 2001di recepimento della direttiva di inclusione 2000/68/CE della Commissione del 23 ottobre 2000 e del decreto ministeriale 30 dicembre 2010 di recepimento della direttiva 2010/77/UE della Commissione del 10 novembre 2010.

	N. reg.ne	**Nome prodotto**	**Data reg.ne**	**Impresa**	**Modifiche autorizzate**
1.	6037	Tecto SC	26/07/1984	Syngenta Crop Protection S.p.A.	-----------
2.	12811	Mertect	09/11/2006	Syngenta Crop Protection S.p.A.	-----------

TECTO SC®

Anticrittogamico sistemico sospensione concentrata

Composizione
100 g di prodotto contengono :
tiabendazolo puro g 42.9 (500 g/l)
disperdenti e coaduiuvanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle

IRRITANTE

Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
Non gettare i residui nelle fognature
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Syngenta Crop Protection S.p.A.
Via Gallarate, 139 – MILANO - Tel. 02-33444.1

Stabilimento di produzione:
Phyteurop B.P. 27 Z.I. de Champagne–Montreuil-Bellay (Francia)
Registrazione Ministero della Salute
n. 6037 del 26/7/84
Partita n.

litri 1

Altri stabilimenti di produzione:
SYNGENTA AGRO S.A.S., Usine d'Aigues-Vives (Francia)
S.I.P.C.A.M. S.p.A., Salerano S/Lambro (LO)
Stabilimenti di confezionamento:
SAFAPAC Ltd. – Peterborough, Cambridgeshire (UK)
ALTHALLER ITALIA S.r.l., San Colombano al Lambro (MI)
Altre taglie: ml 250-500; litri 3-5-10-20
® marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per proteggere gli organismi acquatici non trattare in una fascia di rispetto di 3 m da corpi idrici superficiali.

Norme precauzionali
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni per il medico
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Consultare un Centro Antiveleni.

Modalità d'impiego.
Trattamenti post-raccolta
PATATE (da seme e da consumo)
Controllo delle infezioni fungine da immagazzinamento causate da marciume o carie secca (*Fusarium spp.*), cancrena (*Phoma exigua*), scabbia argentata (*Helminthosporium solani*) e Skin spot (*Oospora pustulans*).
Trattamenti: Applicare il prodotto immediatamente dopo la raccolta e comunque entro 1-2 settimane dalla stessa. Mescolare il prodotto in 1-2 litri di acqua per tonnellata di patate. Spruzzare le patate quando sono in caduta dal nastro trasportatore in modo da assicurare il trattamento delle patate più completo possibile. Farle asciugare immediatamente dopo il trattamento per evitare i marciumi batterici.
Dosaggio: 80 ml di TECTO SC per tonnellata di patate da sciogliersi in 1-2 litri di acqua.
MELE E PERE - *Gloeosporium spp., Penicillium spp. e Botrytis spp.*
Il trattamento con TECTO SC può essere effettuato per immersione od irrorazione (drenching) della frutta negli appositi contenitori, per un massimo di 30 sec. ed in ambienti appositamente attrezzati per le operazioni meccanizzate che escludano l'intervento diretto dell'operatore e che consentano l'immagazzinamento e la frigoconservazione. La soluzione eccedente ai trattamenti dovrà essere prelevata da ditte specializzate per la sua depurazione (fisica o microbiologica).
Dopo il trattamento con TECTO SC è opportuno lasciare sgocciolare la frutta trattata prima dell'immissione nei locali di conservazione. Da impiegare esclusivamente in stabilimenti e depositi della frutta idoneamente attrezzati e preventivamente autorizzati dall'Autorità Sanitaria, ai sensi dell'art. 2 della Legge 283/1962.
Dosaggio: 100 - 230 ml di TECTO SC in 100 litri di acqua. Nel corso del trattamento verificare la concentrazione della soluzione di TECTO SC e ripristinarla con l'aggiunta di un'altra soluzione di concentrazione idonea.
La soluzione di TECTO SC quando appare sporca va sostituita.

AGRUMI – *Malattie da conservazione (Penicillium spp., Diplodia spp.)*
Trattamento superficiale dei frutti in miscela con cera: 1 litro di prodotto per 200 litri di cera. Tale quantità di miscela è sufficiente a trattare circa 250 tonn. di frutta.

Effettuare un solo trattamento all'anno.

Preparazione del prodotto per l'uso.
Pulire il miscelatore e l'apparecchiatura per l'applicazione del prodotto.
Prima dell'uso agitare il contenitore per assicurare l'uniformità del prodotto prima della misurazione. Riempire il recipiente di miscelazione con acqua fino a 3/4, iniziare l'agitazione meccanica ed aggiungere la quantità richiesta di TECTO SC. Riempire il recipiente con acqua fino al livello richiesto. Se si interrompe l'agitazione, rimescolare la sospensione e riprendere l'agitazione prima dell'uso.

Compatibilità
Il TECTO SC non è compatibile con prodotti contenenti rame.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Inoltre devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si manifestassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
Sospendere i trattamenti 15 giorni prima della raccolta delle mele e delle pere; 30 giorni prima della immissione al consumo delle mele, pere, patate e agrumi sottoposte a trattamento in magazzino.

Se il trattamento con TECTO SC effettuato secondo le istruzioni riportate in etichetta non è efficace può essere che ci si trovi in presenza di ceppi di funghi resistenti.
L'impiego immediato di un altro fungicida adeguato è consigliabile.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Non applicare con i mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Operare in assenza di vento.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale

28 DIC. 2011

MERTECT®

Anticrittogamico sistemico sospensione concentrata

Composizione
100 g di prodotto contengono:
tiabendazolo puro g 42,9 (500 g/l)
disperdenti e coadiuvanti q.b. a g 100

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
Non gettare i residui nelle fognature
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Syngenta Crop Protection S.p.A.
Via Gallarate, 139 – MILANO - Tel. 02-33444.1

Stabilimento di produzione:
Phyteurop B.P. 27 Z.I. de Champagne–Montreuil-Bellay (Francia)
Registrazione Ministero della Salute n. 12811 del 09.01.2006
Partita n.

litri 1

Altri stabilimenti di produzione:
SYNGENTA AGRO S.A.S., Usine d'Aigues-Vives (Francia)
S.I.P.C.A.M. S.p.A., Salerano S/Lambro (LO)
Stabilimenti di confezionamento:
SAFAPAC Ltd. – Peterborough, Cambridgeshire (UK)
ALTHALLER ITALIA S.r.l., San Colombano al Lambro (MI)

Altre taglie: ml 250-500; l 3-5-10-20
® marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per proteggere gli organismi acquatici non trattare in una fascia di rispetto di 3 m da corpi idrici superficiali.

Norme precauzionali
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici - Conservare la confezione ben chiusa - Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti - Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni per il medico
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Consultare un Centro Antiveleni.

Modalità d'impiego.
Trattamenti post-raccolta

PATATE (da seme e da consumo)
Controllo delle infezioni fungine da immagazzinamento causate da marciume o carie secca (*Fusarium spp.*), cancrena (*Phoma exigua*), scabbia argentata *(Helminthosporium solani)* e Skin spot *(Oospora pustulans)*.
Trattamenti: Applicare il prodotto immediatamente dopo la raccolta e comunque entro 1-2 settimane dalla stessa. Mescolare il prodotto in 1-2 litri di acqua per tonnellata di patate. Spruzzare le patate quando sono in caduta dal nastro trasportatore in modo da assicurare il trattamento delle patate più completo possibile. Farle asciugare immediatamente dopo il trattamento per evitare i marciumi batterici.
Dosaggio: 80 ml di MERTECT per tonnellata di patate da sciogliersi in 1-2 litri di acqua.

MELE E PERE - *Gloeosporium spp., Penicillium spp. e Botrytis spp.*
Il trattamento con MERTECT può essere effettuato per immersione od irrorazione (drenching) della frutta negli appositi contenitori, per un massimo di 30 sec. ed in ambienti appositamente attrezzati per le operazioni meccanizzate che escludano l'intervento diretto dell'operatore e che consentano l'immagazzinamento e la frigoconservazione. La soluzione eccedente ai trattamenti dovrà essere prelevata da ditte specializzate per la sua depurazione (fisica o microbiologica).
Dopo il trattamento con MERTECT è opportuno lasciare sgocciolare la frutta trattata prima dell'immissione nei locali di conservazione. Da impiegarsi esclusivamente in stabilimenti e depositi della frutta idoneamente attrezzati e preventivamente autorizzati dall'Autorità Sanitaria, ai sensi dell'art. 2 della Legge 283/1962.
Dosaggio: 100 - 230 ml di MERTECT in 100 litri di acqua. Nel corso del trattamento verificare la concentrazione della soluzione di MERTECT e ripristinarla con l'aggiunta di un'altra soluzione di concentrazione idonea. La soluzione di MERTECT quando appare sporca va sostituita.

AGRUMI – *Malattie da conservazione (Penicillium spp., Diplodia spp.)*
Trattamento superficiale dei frutti in miscela con cera: 1 litro di prodotto per 200 litri di cera.
Tale quantità di miscela è sufficiente a trattare circa 250 tonn. di frutta.

Effettuare un solo trattamento all'anno.

Preparazione del prodotto per l'uso.
Pulire il miscelatore e l'apparecchiatura per l'applicazione del prodotto.
Prima dell'uso agitare il contenitore per assicurare l'uniformità del prodotto prima della misurazione. Riempire il recipiente di miscelazione con acqua fino a 3/4, iniziare l'agitazione meccanica ed aggiungere la quantità richiesta di MERTECT. Riempire il recipiente con acqua fino al livello richiesto. Se si interrompe l'agitazione, rimescolare la sospensione e riprendere l'agitazione prima dell'uso.

Compatibilità
Il MERTECT non è compatibile con prodotti contenenti rame.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Inoltre devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si manifestassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
Sospendere i trattamenti 15 giorni prima della raccolta delle mele e delle pere; 30 giorni prima della immissione al consumo delle mele, pere, patate e agrumi sottoposte a trattamento in magazzino.

Se il trattamento con MERTECT effettuato secondo le istruzioni riportate in etichetta non è efficace può essere che ci si trovi in presenza di ceppi di funghi resistenti.
L'impiego immediato di un altro fungicida adeguato è consigliabile.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Non applicare con i mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Operare in assenza di vento.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del

28 DIC. 2011

12A00253

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
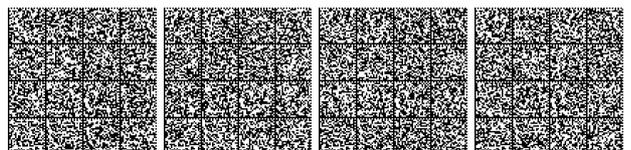
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2012

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€	**438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€	**68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:			
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€	**168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€	**65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€	**167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€	**819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€	**300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€	**165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€	**86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€	**55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 9 gennaio 2012 vengono resi noti nelle ultime pagine della Gazzetta Ufficiale i canoni di abbonamento validi a partire dal 2012.

Avvertiamo i Signori abbonati che sono state apportate alcune variazioni alle condizioni di abbonamento, nello specifico per quanto riguarda la decorrenza e la tipologia degli abbonamenti offerti.

Gli abbonamenti decorreranno a partire dalla registrazione del versamento del canone, per terminare l'anno o il semestre successivo (in caso di abbonamenti semestrali).

I seguenti tipi di abbonamento, inoltre, non saranno più disponibili:

• Abbonamento A1 che comprende la Serie Generale e i supplementi ordinari recanti provvedimenti normativi;

• Abbonamento F1 che comprende la Serie Generale, i supplementi ordinari recanti provvedimenti normativi e le 4 Serie Speciali.

L'INDICE REPERTORIO ANNUALE non è più incluso in alcuna tipologia di abbonamento e verrà posto in vendita separatamente. Gli abbonati alla Gazzetta Ufficiale cartacea avranno diritto ad uno sconto sul prezzo di copertina.

Le offerte di rinnovo sono state inviate agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per il pagamento dell'abbonamento stesso. Si pregano i Signori abbonati di utilizzare questi bollettini o seguire le istruzioni per i pagamenti effettuati a mezzo bonifico bancario.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 19 febbraio 2012.

SI RENDE NOTO, INOLTRE, CHE CON LA NUOVA DECORRENZA NON SARANNO PIÙ FORNITI FASCICOLI ARRETRATI IN CASO DI ABBONAMENTI SOTTOSCRITTI NEL CORSO DELL'ANNO. TALI FASCICOLI POTRANNO ESSERE ACQUISTATI CON APPOSITA RICHIESTA.

Si pregano, inoltre, gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo, di darne comunicazione via fax al Settore Gestione Gazzetta Ufficiale (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio intermediario.

€ 5,00